TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 e s.m. (L.U.R.) con la LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2015, N. 11 PUBBLICATA SUL BURL n. 11, PARTE I DEL 9.4.2015

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, **metropolitano**[1], provinciale e comunale e nei reciproci rapporti.

Articolo 2
(Principi informatori della pianificazione territoriale)

1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni, **nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale**[2]. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.
2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze:
   a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;
   b) di organizzazione, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento delle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale;
   c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira ai principi:
   a) del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine;

[1] Parola inserita dall'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11.
[2] Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, della l.r. 11/2015.

b) della concertazione degli atti fra gli enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonché della sussidiarietà intesa come attribuzione agli enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni;

c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra enti locali e soggetti privati.

4. **Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione della Regione, della Città metropolitana e delle province.** [3]

5. **I piani di bacino nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale, vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.**[4]

Articolo 3
(Pianificazione territoriale di livello regionale)

1. **La pianificazione territoriale di livello regionale fornisce il quadro generale di riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli relativamente alle componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.**[5]

2. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).

3. **Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale, secondo le modalità partecipative previste nell'articolo 6.**[6]

---

[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con il quadro di riferimento previsto dal relativo articolo 6."

[4] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa."

[5] Comma così modificato dall'art. 3,comma 1, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.".

[6] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"3. La coerenza dello strumento di pianificazione territoriale di livello regionale con gli obiettivi ed i contenuti del quadro di riferimento, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1994, è assicurata nei modi ivi indicati.".

Articolo 3bis[7]
(Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana)

1. **La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana svolge il ruolo di organizzazione generale del territorio metropolitano riguardo ai temi insediativi, al sistema dei servizi ed alle infrastrutture attinenti all'ambito metropolitano, anche al fine della adozione del piano strategico per lo sviluppo socio-economico del relativo territorio, e riguardo alla gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano, anche in forma associata.**
2. **La pianificazione territoriale della Città metropolitana ha ad oggetto l'assetto generale del territorio di area vasta ed è definita in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica regionale e con le linee strategiche di organizzazione territoriale previste nella pianificazione territoriale di livello regionale e tenuto conto delle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica locale e delle dinamiche in atto.**
3. **La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana costituisce altresì la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.**
4. **Lo strumento della pianificazione territoriale generale della Città metropolitana è il Piano territoriale generale della Città metropolitana (di seguito denominato PTGcm).**

Articolo 4[8]
(Pianificazione territoriale di livello provinciale)

1. **La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale.**
2. **La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socio-economica regionale, definisce l'assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.**
3. **Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale).**

---

[7] Articolo inserito dall'art. 4 della l.r. 11/2015.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Pianificazione territoriale di livello provinciale)

1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.
2. Essa, in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica di cui all'articolo 12 della legge regionale 18/1994, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della Provincia.".

Articolo 5
(Pianificazione territoriale di livello comunale)

1. La pianificazione territoriale di livello comunale, **esercitata dai comuni, singoli ed associati nonchè dalle unioni dei comuni**[9], ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:
   a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
   b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
   c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storico-culturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovra comunale.[10]
2. La pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di costante aggiornamento e di affinamento delle relative previsioni progettuali, nonché la valorizzazione dell'apporto collaborativo di tutti i soggetti pubblici e privati alla formazione del piano.
3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO), **anche mediante formazione di PUC e PUO intercomunali, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati**[11].

3bis. I comuni esercitano le competenze in materia di pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione degli strumenti di cui al comma 3, nel rispetto della vigente normativa sull'obbligo di esercizio associato di funzioni mediante unione di comuni o convenzione, anche con gli uffici della Città metropolitana e delle province.[12]

Articolo 6
(Conferenze di pianificazione)

1. **La Regione, la Città metropolitana e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti locali interessati; l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza. Tali conferenze possono assumere valenza di consultazione/scoping ai fini della relativa fase prevista per le procedure di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32**

[9] Parole inserite dall'art. 6, comma 1, della l.r. 11/2015.
[10] Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 2, della l.r. 11/2015. La lettera originaria recitava:
"c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.".
[11] Parole così sostituite dall'art. 6, comma 3, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "ed i Programmi attuativi (di seguito denominati PA)".
[12] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, della l.r. 11/2015.

(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti competenti di cui all'articolo 6 della ridetta legge.[13]

2. Alle conferenze di cui al comma 1 sono invitate anche le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le Aziende Autonome dello Stato e gli enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti.
3. Alle conferenze possono essere, altresì, invitati a partecipare anche gli enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi coinvolti.
4. Le Amministrazioni, gli enti e le Associazioni partecipanti alle conferenze di pianificazione espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.

Articolo 7[14]

(Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale)

1. **Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.**
2. **Il sistema informativo territoriale regionale è basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed è predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio.**

---

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"La Regione e le Province, in vista della formazione, della specificazione, dell'aggiornamento, della verifica e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti locali interessati; a tal fine l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli Enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza.".

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione)

1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli Enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli Enti e le Associazioni previsti dall'articolo 6, comma 3 che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.
2. Al fine di garantire la corrispondenza qualitativa e temporale fra le attività di pianificazione e l'acquisizione delle necessarie conoscenze, ciascun Ente, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, formula un quadro delle esigenze e definisce conseguentemente programmi di acquisizione delle informazioni territoriali, costituenti parte integrante dell'attività di governo del territorio.
3. La Regione, avuto riguardo al quadro delle esigenze ed ai programmi di acquisizione di cui al comma 2:
   a) acquisisce, organizza e mantiene aggiornato, anche ai fini della consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse, il complesso delle informazioni connesse ai diversi livelli di pianificazione e di disciplina del territorio, attraverso la formazione di un sistema informativo territoriale;
   b) garantisce l'omogeneità e la compatibilità fra le informazioni di varia natura e di vario livello pertinenti alla pianificazione territoriale, definendo le necessarie specifiche tecniche;
   c) assume le iniziative più opportune al fine di uniformare le metodologie di indagine e di assicurare la raccolta e la circolazione delle informazioni territoriali, anche attraverso intese e convenzioni con gli altri soggetti a ciò interessati, con particolare riguardo ai competenti organi del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.".

Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio gli standard del sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati.

3. **Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale adotta linee guida che agevolano l'accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l'informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica.**
4. **I comuni, la Città metropolitana, le province, nell'ambito delle rispettive competenze, si conformano al sistema informativo territoriale regionale.**
5. **La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e l'integrazione delle informazioni. La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte.**
6. **La Regione, la Città metropolitana, le province ed i comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi.**
7. **Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese ad amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio.**
8. **L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.**

TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE

Articolo 8
(Contenuti del Piano territoriale regionale)

1. **Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo.**[15]
2. Il PTR è composto dai seguenti atti:
   a) quadro descrittivo;
   b) documento degli obiettivi;
   c) quadro strutturale.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.".

c.bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.[16]

3. Il PTR è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata ed è, in ogni caso, corredato di un elaborato di sintesi dei propri contenuti per ciascuna delle componenti in cui esso si articola ai sensi del comma 2.

3bis. Il PTR è redatto e pubblicato in formato digitale ed i dati e le informazioni che lo compongono costituiscono il fondamento principale del sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 7, comma 2.[17]

Articolo 9
(Quadro descrittivo)

1. **Il quadro descrittivo contiene l'analisi oggettiva del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi ambiti territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.[18]**
2. Esso è predisposto nelle forme e con i mezzi più opportuni e, in ogni caso, idonei a:
   a) rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del quadro strutturale;
   b) costituire supporto per la definizione in sede di quadro strutturale della disciplina paesistica a livello regionale;[19]
   c) costituire riferimento esplicito per la definizione degli obiettivi, delle azioni e degli sviluppi del PTR;
   d) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.

Articolo 10
(Documento degli obiettivi)

1. Il documento indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, **comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale[20],** esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione.

---

[16] Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 2, della l.r. 11/2015.
[17] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 11/2015.
[18] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"1. Il quadro descrittivo contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.".
[19] Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 2, della l.r. 11/2015. La lettera originaria recitava:
"b) aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale;".
[20] Parole inserite dall'art. 11, della l.r. 11/2015.

Articolo 11[21]
(Quadro strutturale)

1. **Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sotto i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo a riferimento per la sostenibilità ambientale del piano le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino.**
2. **A questi fini stabilisce con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 9, obiettivi di pianificazione, di qualità paesistica nonché prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello sottordinato.**
3. **Il quadro strutturale prevede, altresì, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche:**

[21] Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Quadro strutturale)
1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati, indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.
2. A questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano.
3. In tale contesto definisce, anche mediante le pertinenti prescrizioni localizzative e normative, gli elementi di struttura idonei a sostenere le azioni e i modelli di riassetto prefigurati, con particolare riferimento:
   a) all'indicazione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, mediante aggiornamento del PTCP;
   b) per quanto di livello regionale, alle infrastrutture per la mobilità, all'approvvigionamento energetico, alle discariche, agli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché alla grande distribuzione commerciale;
   c) alle cave;
   d) al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;
   e) ai servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo.
4. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione:
   a) delle alternative considerate;
   b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
   c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni;
   d) dell'esito della verifica ambientale operata.
5. Il quadro strutturale contiene altresì:
   a) le linee guida, gli atti di indirizzo e di coordinamento, le normative e ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, nonché le eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dall'articolo 13;
   b) gli elementi volti ad assicurare l'omogeneità del linguaggio tecnico nelle sue espressioni grafiche e normative, nonché l'uniformità degli elaborati conoscitivi e progettuali utilizzati nelle attività di pianificazione territoriale ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale;
   c) le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo come indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera a).
6. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
7. Il PTR costituisce sede di recepimento degli altri piani di coordinamento opportunamente aggiornati, nonché dei piani di settore nelle loro implicazioni territoriali con gli adeguamenti necessari, ancorché previsti da leggi speciali.".

a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono;

b) le indicazioni sulla suscettività d'uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi;

c) per quanto di livello regionale, le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché delle strutture della grande distribuzione commerciale;

d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici;

e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.

4. **Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 16bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.**
5. **Il PTR può demandare al PTGcm e al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.**
6. **Il quadro strutturale può contenere altresì linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell'articolo 13.**
7. **Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.**
8. **Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni.**

Articolo 12 [22]

[22] Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Specificazioni settoriali o di ambito)
1. Il PTR, in relazione ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale o di ambito.
2. Le specificazioni settoriali o di ambito del PTR sono corredate dallo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
3. Il PTR può demandare al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.".

Articolo 13[23]
(Efficacia del Piano territoriale regionale)

1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di:
   a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
   b) prescrizioni che demandano alla Città metropolitana, alle province ed ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;
   c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni del PTGcm, dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, il PTR può apporre vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione delle opere di interesse regionale da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.

3. Il PTR, assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 142 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all'articolo 16 o di Accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.

---

[23] Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.r. 11/2015.
"(Efficacia del Piano territoriale regionale)
1. Il PTR indica, in rapporto alle proprie previsioni, i pertinenti livelli di efficacia delle stesse, i quali sono definiti come segue:
   a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
   b) prescrizioni che impongono a Province e Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle direttive del PTR stesso, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
   c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il PTR può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.
3. Il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di cui all'articolo 11, comma 4, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
4. Il PTR, una volta concluso a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e dell'articolo 12 il processo di definizione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, assume il valore di piano urbanistico-territoriale di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
5. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera b), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
   a) non possono essere approvati PTC provinciali, PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTR indicati al comma 1, lettere b) e c);
   b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.".

4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali e strumenti urbanistici in genere e loro varianti e piani o programmi regionali di settore attinenti alla programmazione di interventi sul territorio che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di cui al comma 1, lettere b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTR richiamate nella lettera a).

Articolo 14[24]
(Procedimento di approvazione del PTR)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e convoca conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche al

[24] Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art.10, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2002 n. 19, recitava:
"(Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale)

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare del progetto di piano tenuto conto dei contributi acquisiti in sede di conferenze di pianificazione ~~e sentito il Comitato della programmazione~~, previa informativa alla competente Commissione consiliare.
2. La deliberazione della Giunta di approvazione del documento preliminare è comunicata ai Presidenti delle Province con l'invito:

a) a partecipare alla prima riunione, da concordarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, di un'apposita Commissione di lavoro con la funzione di cooperare alla elaborazione del progetto di piano, così composta:
   1) per la Regione:
      1.1) dall'Assessore regionale competente con funzioni di Presidente;
      1.2) dai direttori dei Dipartimenti e dai dirigenti delle strutture regionali competenti o da loro delegati;
      1.3) da due esperti, membri esterni del Comitato tecnico urbanistico regionale, designati dal Presidente del Comitato stesso;
      1.4) da un membro del Comitato tecnico per l'ambiente, designato dal Presidente del Comitato stesso;
      1.5) da un membro del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino designato dal Presidente del Comitato stesso;
      1.6) da un membro del Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale designato dal Presidente del Comitato stesso;
   2) per ciascuna Provincia:
      2.1) dal Presidente della Provincia o da Assessore da lui delegato;
      2.2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o da loro delegati;
      2.3) da un esperto, membro del Comitato tecnico urbanistico provinciale designato dal Presidente del Comitato stesso;

b) ad avvalersi delle conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, in vista della elaborazione del progetto di piano ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. La Commissione di lavoro di cui al comma 2, lettera a), sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle indicazioni acquisite in sede di conferenza di pianificazione, redige entro novanta giorni dalla data della sua prima convocazione, uno o più documenti contenenti le valutazioni e le proposte emerse ai fini dell'adozione del progetto di piano.
4. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il progetto di piano, previa acquisizione da parte della Giunta stessa del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 ~~e sentito il Comitato della programmazione~~.
5. Dell'avvenuta adozione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), nonché su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del progetto di piano. La Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.".

fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni Di tale provvedimento viene data pubblicità, tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.

2. **Il progetto del PTR è elaborato sulla base del documento preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il PTR è adottato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.**
3. **Dell'avvenuta adozione del progetto di PTR è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati:**
   a) **alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alle regioni limitrofe per l'espressione di parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL;**
   b) **qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, alle Pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, ed alle aziende autonome dello Stato od enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.**
4. **I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.**
5. **La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.**
6. **L'assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.**

7. Entro il termine di centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene reso il parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea legislativa di approvazione del PTR, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di valutazione ambientale strategica, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del programma di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa entro i successivi sessanta giorni.

8. La deliberazione di approvazione del piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

9. Una copia del piano, in formato digitale, con i relativi allegati è trasmessa alla Città metropolitana, alle province, nonché ai comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.

Articolo 15 [25]

[25] Articolo abrogato dall'art. 16 della l.r. 11/2015. L'articolo previgente, come modificato per effetto dell'abrogazione del parere del Comitato della Programmazione disposta dall'art.10, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2002 n. 19, recitava:

"(Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale)

1. Il progetto del piano adottato a norma dell'articolo 14 viene notificato alle Province, agli Enti Parco, alle Comunità Montane ed ai Comuni. Esso viene inoltre notificato alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni limitrofe perché esprimano il proprio parere da inviare alla Regione nel termine a tal fine assegnato.
2. Le Province, ricevuto il progetto, lo pubblicano per quarantacinque giorni agli effetti della presentazione di osservazioni da parte delle Associazioni od Organismi di rappresentanza degli interessi ambientalistici, economici, professionali e culturali.
3. Le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni possono formulare osservazioni e proposte specificative con atto deliberativo motivato.
4. Le deliberazioni delle Province, degli Enti Parco, delle Comunità Montane e dei Comuni e le osservazioni degli altri soggetti di cui al comma 2 sono inviate alla Regione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del progetto di piano o dalla data di inizio della sua pubblicazione.
5. Gli atti pervenuti a norma dei commi 1 e 4 sono sottoposti al vaglio della Commissione di lavoro di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), che redige un documento di valutazione e di sintesi delle osservazioni ricevute.
6. La Giunta regionale, avuto riguardo al documento di cui al comma 5, presenta al Consiglio regionale la proposta di approvazione del PTR, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62, nonché dell'assenso delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato o Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile.
7. L'assenso di cui al comma 6 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito all'atto dell'adozione, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
8. Il PTR è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
9. Un esemplare del piano con i relativi allegati è notificato alle Province, nonché ad ogni Comune il quale provvede a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. La deliberazione di approvazione del piano è pubblicata, unitamente al relativo elaborato di sintesi, sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
11. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..

Articolo 16[26]
(Varianti del PTR e verifica di adeguatezza)

1. **Il PTR può essere variato con la procedura di cui all'articolo 14 ovvero con le procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61 in caso di modifiche che interessino soltanto parti del territorio regionale o sue specifiche componenti.**
2. **Con riferimento alle varianti al PTR che interessino soltanto una parte del territorio regionale sono in ogni caso coinvolti esclusivamente gli enti locali interessati.**
3. **Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTR, il Consiglio regionale Assemblea legislativa, su proposta formulata dalla Giunta, accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla luce degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.**

Articolo 16 bis[27]
(Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale)

1. **Il PTR, con riferimento agli ambiti, alle aree ed agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale a norma dell'articolo 11, comma 4, è attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione.**
2. **Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e la stima dei costi delle opere, necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal PTR.**

---

[26] Articolo così sostituito dall'art. 17 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art.10, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2002 n. 19, recitava:
"(Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale)
1. Le specificazioni settoriali o di ambito di cui all'articolo 12 sono adottate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere degli organi di cui all'articolo 14, comma 4, con deliberazione da pubblicare a norma del comma 5 del medesimo articolo, e sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 15.
2. Con riferimento alle specificazioni settoriali che interessino soltanto una parte del territorio regionale e alle specificazioni di ambito:
   a) nella procedura di cui al comma 1 sono coinvolti esclusivamente gli Enti locali interessati;
   b) può farsi ricorso all'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
3. Le indicazioni del PTR possono essere esplicitate ed aggiornate nel rispetto dei contenuti e delle linee essenziali del piano stesso mediante:
   a) deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62;
   b) accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
4. Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta ~~sentito il Comitato della programmazione~~, accerta l'adeguatezza del piano stesso e delle sue specificazioni settoriali o di ambito, anche alla luce dei PTC provinciali e delle linee della programmazione nel frattempo definite dal rogramma regionale di sviluppo.
5. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione seguendo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.
6. In ogni caso il piano può essere variato con le procedure di cui agli articoli 14 e 15, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 22, comma 10, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, secondo le procedure rispettivamente indicate.
7. Le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), possono essere introdotte, esplicitate o variate secondo la procedura stabilita al comma 3 e la relativa deliberazione è sottoposta alle formalità di pubblicazione previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
8. L'adeguamento e l'aggiornamento, nonché la formazione dei piani di settore, di cui all'articolo 11, comma 7, seguono le procedure di adozione e di approvazione del PTR, sentiti in ogni caso gli organi tecnici eventualmente previsti dalle rispettive disposizioni di legge.

[27] Articolo inserito dall'art. 18 della l.r. 11/2015.

3. **I progetti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali interessati ed a seguito di preventiva intesa con la Città metropolitana, con le province, con i comuni interessati e sono pubblicati secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, commi 3 e 4.**
4. **Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione è comprensivo del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione e della VAS ove prescritta ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed ha valore di titolo edilizio.**
5. **Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 14, commi 8, e 9.**
6. **Le previsioni dei progetti approvati ai sensi del presente articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale.**
7. **Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione dei suddetti progetti può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere dagli stessi previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.**

TITOLO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO *METROPOLITANO E* PROVINCIALE[28]

Articolo 16ter[29]
(Piano Territoriale Generale della Città metropolitana)

1. **Il Piano Territoriale Generale della Città metropolitana (PTGcm) definisce l'assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta previsti nell'articolo 3bis.**
2. **Il PTGcm in particolare:**
   a) **ha i contenuti peculiari della pianificazione territoriale generale dell'area metropolitana e definisce gli obiettivi, le strategie e le scelte pertinenti a tale livello, individuando anche gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della Città metropolitana;**
   b) **ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19 e 20;**
   c) **può avere contenuto ed efficacia di PUC per i comuni associati nonché per i singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate.**

[28] Rubrica così modificata dall'art. 19 della l.r. 11/2015. La rubrica originaria recitava: "**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE"**
[29] Articolo inserito dall'art. 20 della l.r. 11/2015.

Articolo 16quater[30]
(Efficacia del PTGcm)

1. **Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia:**
   a) **di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo dei comuni di specificarne la motivazione;**
   b) **di prescrizione che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui agli articoli 3bis e 16ter e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;**
   c) **di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche attinenti all'ambito metropolitano.**
2. **Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani comunali. Il PTGcm può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.**
3. **A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:**
   a) **non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTGcm indicati nei commi 1, lettera b) e c);**
   b) **è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTGcm richiamate nella lettera a).**

Articolo 16quinquies[30]
(Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza)

1. **Il PTGcm è approvato e può essere variato con lo stesso procedimento stabilito all'articolo 22.**
2. **Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC è approvato per i territori dei comuni interessati con il procedimento di cui all'articolo 38 oppure di cui all'articolo 39.**
3. **Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTGcm il Consiglio della Città metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.**

Articolo 17
(Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.

[30] Articolo inserito dall'art. 20 della l.r. 11/2015.

2. Esso assume come riferimento il PTR[31] sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.
3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:
   a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;
   b) documento degli obiettivi;
   c) struttura del piano;

c bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.[32]

Articolo 18
(Descrizione fondativa)

1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e **relative sintesi**[33] di pertinente livello:
   a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
   b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
   c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle amministrazioni locali, **con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei piani di bacino**[34];
   d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
   e) [35]
2. [36].

Articolo 19
(Documento degli obiettivi)

1. Il documento degli obiettivi esplicita **le finalità**, **comprensive degli obiettivi di sostenibilità ambientale,**[37] che il PTC provinciale intende perseguire in generale e relativamente ai suoi diversi contenuti.

---

[31] L'articolo 21, comma 1, della l.r. 11/2015 ha soppresso le seguenti parole: "e le sue specificazioni settoriali e di ambito".
[32] Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 2, della l.r. 11/2015.
[33] Parole così sostituite dall'art. 22, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "sintesi interpretative".
[34] Parole aggiunte dall'art. 22, comma 1, della l.r. 11/2015.
[35] Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, della l.r. 11/2015. La lettera originaria recitava:
"e) agli effetti del comma 2 individua fra gli ambiti di cui alla lettera a) quelli caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici dei siti, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale.".
[36] Comma abrogato dall'art. 22, comma 2, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"2. Per gli ambiti di cui al comma 1, lettera e), la descrizione fondativa del PTC provinciale può essere assunta ai sensi dell'articolo 25, comma 4, come descrizione fondativa dei piani urbanistici dei Comuni compresi in ciascun ambito.".
[37] Parole così sostituite dall'art. 23 della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "i fini".

2. Esso, insieme alla descrizione fondativa, costituisce l'elemento di riferimento nella definizione della struttura esplicitandone le priorità e i livelli di interazione.

Articolo 20[38]
(Struttura del piano)

1. Il PTC provinciale:

a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC;

b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente delineati dalla pianificazione regionale;

c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale;

---

[38] Articolo così sostituito dall'art. 24 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Struttura del piano)
1. Il PTC provinciale:
   a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti;
   b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale delineato dalla pianificazione regionale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di coordinamento degli effetti dei Piani dei Parchi sulla pianificazione locale;
   c) integra e sviluppa gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica, secondo le indicazioni contenute nel piano stesso, come stabilito dall'articolo 12, comma 3;
   d) definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi;
   e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:
      1) del sistema del verde a livello provinciale;
      2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
      3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali, terziarie e commerciali;
      4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
      5) della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
   f) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal PTC provinciale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale come definito dall'articolo 11, comma 4.
3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni nel rispetto della presente legge.
4. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 21, i margini di flessibilità delle relative indicazioni e le componenti modificabili ai sensi dell'articolo 23, comma 1.".

d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attività di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri:

1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento;

2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da:

2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale;

e) individua e disciplina, in conformità alle indicazioni del PTR:

1) il sistema del verde a livello provinciale;

2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado;

3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie turistico-ricettive e degli impianti tecnologici;

4) il sistema della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;

f) stabilisce i criteri per l'individuazione e la disciplina nei PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell'assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere orientativo;

g) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.

2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni nel rispetto della presente legge.

3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 21 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.

Articolo 21[39]

(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:
   a) previsioni di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
   b) di prescrizione che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed e), numeri 1 e 4), e lettera f), e che sono corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;
   c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
   a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati nei commi 1, lettere b) e c);
   b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate alla lettera a).

---

[39] Articolo così sostituito dall'art. 25 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Il PTC provinciale indica, in relazione alle proprie previsioni, i livelli di efficacia delle stesse i quali sono definiti come segue:
   a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
   b) previsioni di indirizzo e di coordinamento con efficacia di direttiva, nei confronti dei PUC;
   c) prescrizioni che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani entro un termine congruo a tal fine stabilito.
2. Il PTC provinciale, nelle parti in cui imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il piano può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.
4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera c), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
   a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati nei commi 1, lettera c) e 2;
   b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.".

Articolo 22[40]

(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche ai

---

[40] Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le Province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, attivando le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).
2. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico urbanistico.
3. La Provincia, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 2, ne dà avviso sul B.U.R.L., nonché su almeno un quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione del progetto di piano ai sensi e per gli effetti del comma 4.
4. Il progetto adottato viene inviato alla Regione, ai Comuni, agli Enti Parco, alle Comunità Montane e agli altri Enti pubblici ritenuti interessati. I Comuni, previo avviso da divulgare con ogni mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositare il progetto stesso nella segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte.
5. Ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmette alla Provincia la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi su eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
6. Gli Enti Parco, le Comunità montane e gli altri Enti pubblici interessati trasmettono alla Provincia il proprio parere entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti.
7. La Regione esprime il proprio parere che ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c). Il parere è reso, sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62, con deliberazione della Giunta, da trasmettere alla Provincia entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti.
8. Con riferimento alle opere previste dal PTC provinciale che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, è facoltà della Provincia fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 2, gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 9.
9. Nell'espressione del parere di cui al comma 7 può essere disposto che la successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza regionale, sia limitata al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.
10. Qualora il progetto adottato contenga proposte di variante alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), il parere della Regione di cui al comma 7 è reso, entro il termine di centottanta giorni, previa deliberazione del Consiglio regionale di approvazione della variante stessa, sentiti gli Enti locali interessati.
11. La Provincia, nei novanta giorni dal ricevimento dei pareri o dall'infruttuoso decorso dei termini stabiliti per l'espressione degli stessi, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato o degli Enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.
12. L'assenso di cui al comma 11 si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine a tal fine stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
13. Un esemplare del piano con i relativi allegati è trasmesso a tutti i Comuni interessati i quali provvedono a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
14. La deliberazione di approvazione del piano unitamente al relativo elaborato di sintesi è pubblicata sul B.U.R.L.. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
15. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione sul B.U.R.L..".

fini della fase di consultazione di cui alla ridetta l.r. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

2. **Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.**
3. **Dell'avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia, e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso.**

   Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati per l'espressione di apposito parere od assenso da parte:
   a) **della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7;**
   b) **dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall'inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia;**
   c) **qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, delle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, e delle aziende autonome dello Stato o degli enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.**
4. **I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.**
5. **I comuni, gli enti Parco, la Città metropolitana e le province relativamente ai territori limitrofi, esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati nel comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.**
6. **L'assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano**

confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

7. **La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).**
8. **La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle amministrazioni pubbliche e degli enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.**
9. **L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.**
10. **La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.**
11. **Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.**
12. **Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.**

Articolo 23[41]

(Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza)

1. **Il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 22, nonché nelle ipotesi previste**

[41] Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Aggiornamento, verifica e varianti del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le indicazioni del PTC provinciale possono essere esplicitate od aggiornate nel rispetto delle linee e dei contenuti del piano stesso mediante deliberazione del Consiglio provinciale, sentito il proprio Comitato tecnico urbanistico.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta alle formalità di pubblicazione stabilite nell'articolo 22, commi 13 e 14.
3. Entro dieci anni dall'approvazione del PTC provinciale, il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche dei piani territoriali regionali, delle esigenze sopravvenute e delle linee della programmazione nel frattempo definite nelle pertinenti sedi.
4. In caso di accertata inadeguatezza del piano si procede alla conseguente variazione a norma del comma 5.
5. In ogni caso il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli Enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 22, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 39, comma 8, dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.
6. Le varianti al PTC provinciale diverse da quelle integrali possono essere apportate anche mediante l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.".

dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.

2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.

TITOLO IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE

CAPO I
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Articolo 24
(Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale)

1. Il PUC è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 ed è composto dai seguenti atti:
   a) descrizione fondativa;
   b) documento degli obiettivi;
   c) struttura del piano comprensiva delle norme degli ambiti e delle norme dei distretti[42];
   d) **rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni[42].**

1bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del PUC e del PUC semplificato.[43]

[42] Lettere così sostituite dall'art. 28, comma 1, della l.r. 11/2015. Le lettere originarie recitavano:
"c) struttura del piano;
d) norme di conformità e di congruenza.".
[43] Comma aggiunto dall'art. 28, comma 2, della l.r. 11/2015.

Articolo 25[44]
(Descrizione fondativa del PUC)

1. **La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.**
2. **La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite:**
   a) **ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;**
   b) **ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;**
   c) **ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di**

[44] Articolo così sostituito dall'art. 29 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Descrizione fondativa)
1. La descrizione fondativa analizza le peculiarità, gli eventuali squilibri e le potenzialità del territorio in vista dell'individuazione dei conseguenti obiettivi di piano e della definizione dei contenuti del PUC.
2. La descrizione fondativa è pertanto costituita da analisi conoscitive e da sintesi interpretative, estese all'intero territorio comunale e riferite:
   a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità;
   b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;
   c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;
   d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;
   e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.
3. Le analisi e le sintesi di cui al comma 2 sono predisposte nelle forme e con i mezzi più opportuni per:
   a) rappresentare ed interpretare gli assetti ed i processi individuati nei commi 1 e 2;
   b) valutare il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
   c) valutare le opportunità di natura economico-sociale rapportate all'uso delle risorse territoriali ed alle prospettive di loro trasformazione;
   d) definire la disciplina paesistica di livello puntuale degli ambiti di conservazione e riqualificazione e dei distretti di trasformazione;
   e) alimentare il sistema delle conoscenze di cui all'articolo 7.
4. La descrizione fondativa del piano urbanistico dei Comuni compresi negli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), può essere sostituita da quella contenuta nel PTC provinciale, con facoltà delle singole Amministrazioni comunali di arricchirla in vista della elaborazione del progetto preliminare del rispettivo PUC.".

programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;

d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;

e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:

a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;

b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;

c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione;

d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale;

e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l'individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione.

4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.

Articolo 26
(Documento degli obiettivi)

1. Il documento degli obiettivi di piano definisce in modo esplicito gli obiettivi che il piano intende assumere, **comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione**[45] alle diverse componenti dell'assetto territoriale in coerenza con la descrizione fondativa, previa verifica dei rapporti di compatibilità, nonché con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale, **metropolitano**[46] e provinciale.
2. Il documento degli obiettivi di piano costituisce elemento fondamentale di riferimento e coerenza nella definizione complessiva del PUC delle priorità e delle modalità del suo sviluppo operativo, ai sensi della presente legge.

[45] Parole così sostituite dall'art. 30 della l.r. 11/2015. La parola originaria recitava: "relativamente".
[46] Parola inserita dall'art. 30 della l.r. 11/2015.

Articolo 27[47]
(Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita da:

a) cartografie in scala da 1:25000 ad almeno 1:5000 che individuano:

1) gli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento;

2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;

3) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all'articolo 37;

4) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e in progetto;

b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei margini di flessibilità delle relative indicazioni, della disciplina geologica e dell'eventuale disciplina di cui agli articoli da 29 bis a 29 quinquies.

2. La struttura del piano contiene inoltre una relazione che evidenzia:

a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto agli obiettivi del piano, con specifico riferimento al sistema degli spazi e dei servizi pubblici e delle infrastrutture, anche di livello sovracomunale;

b) il carico urbanistico a livello comunale sulla base di quanto stabilito all'articolo 33;

c) l'indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi

---

[47] Articolo così sostituito dall'art. 31 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 e dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38, recitava:
"(Struttura del piano)

1. La struttura del piano definisce l'impianto e il funzionamento del sistema territoriale e paesistico-ambientale del Comune nel suo complesso. Tale definizione è sviluppata in forma di elaborati grafici e di cartografie in numero adeguato ed in scala conveniente da 1:25.000 ad almeno 1:5.000 relative al territorio comunale ed alle sue relazioni territoriali.
2. Nella struttura del piano:
   a) sono individuati:
      1) gli ambiti di conservazione e riqualificazione, insediati e non insediati, nei quali il piano persegue finalità di sostanziale conservazione o di riqualificazione;
      2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;
      3) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e in progetto;
   b) è individuata la capacità turistico-ricettiva complessiva del Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale recante misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali;
   c) è definito il peso insediativo a livello comunale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 33;
   c bis) è definito all'interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all'interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare;
   d) è contenuto lo studio di sostenibilità ambientale dell'insieme delle relative previsioni, come definito dall'articolo 11, comma 4;
   e) sono definiti i margini di flessibilità delle relative indicazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che richiamino le zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori **p**ubblici del 2 aprile 1968 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il PUC contiene indicazioni di riferimento delle proprie previsioni alla zonizzazione secondo il richiamato decreto.".

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

3. **Nei casi in cui il piano evidenzi, a norma dell'articolo 25, comma 3, lettera c) e dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni, la rilevanza dell'offerta turistico-ricettiva esistente o di previsione, le norme del piano devono contenere una specifica disciplina per:**
   a) **articolare l'offerta turistica con riferimento alle tipologie previste dalle leggi regionali in materia e stabilire i relativi margini di flessibilità;**
   b) **assicurare la valorizzazione ed il mantenimento della destinazione d'uso delle strutture ricettive esistenti e previste.**

Articolo 28[48]

(Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento)

1. **Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.**
2. **Costituiscono ambiti di riqualificazione le parti di territorio edificate che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-idrogeologico ed urbanistico inadeguato e, quindi, suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione che siano finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed ambientale e alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica.**
3. **Costituiscono ambiti di completamento le parti di territorio in situazione di sicurezza idraulica ed idrogeologica caratterizzate da un tessuto edificato che il PUC descrive ed individua come suscettibile di integrazioni mediante interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione che siano coerenti con i valori**

[48] Articolo così sostituito dall'art. 32 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'articolo 27, comma 2, della l.r. 38/2007, recitava:
"(Ambiti di conservazione e riqualificazione)
1. Costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione tutte le parti di territorio comunale, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito ovvero suscettibili di interventi di modificazione o completamento, non comportanti modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo pertinente a ciascun ambito.
2. Il PUC definisce:
   a) il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;
   b) la disciplina paesistica di livello puntuale;
   c) gli obiettivi e le modalità della conservazione e della riqualificazione, in relazione ai caratteri emergenti dalla descrizione fondativa ed alla dotazione di servizi ed infrastrutture;
   c bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;
   d) la localizzazione e la configurazione dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti;
   e) le norme di conformità di cui all'articolo 30 e la relativa cartografia;
   f) le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata secondo i criteri indicati dall'articolo 49.".

paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificato.

4. **Il PUC definisce:**
   a) **il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;**
   b) **la disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi, anche in applicazione delle misure di cui agli articoli da 29 bis a 29 quinquies, e la disciplina paesistica e geologica;**
   c) **la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;**
   d) **la localizzazione e la tipologia dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti, da individuarsi in modo coerente con la pianificazione metropolitana e provinciale, anche per quanto riguarda il bilancio delle dotazioni disponibili;**
   e) **le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di titolo edilizio convenzionato secondo i criteri indicati all'articolo 49.**

Articolo 29
(Distretti di trasformazione)

1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto.[49]
2. I distretti di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni e si attuano di norma mediante uno o più PUO.
3. **Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:[50]**
   a) il perimetro del distretto;
   b) la configurazione di massima della trasformazione in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastrutturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali, **con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici;[51]**
   c) **la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica, geologica e vegetazionale;[52]**
   d) **la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella**

[49] L'articolo 33, comma 1, della l.r. 11/2015 ha soppresso le seguenti parole: "ed aventi quale esito l'incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa.".
[50] Primo alinea così sostituito dall'art. 33, comma 2, della l.r. 11/2015. Il primo alinea originario recitava:
"3. Il PUC definisce, con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:".
[51] Parole aggiunte dall'art. 33, comma 3, della l.r. 11/2015.
[52] Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 4, della l.r. 11/2015.La lettera originaria recitava:
"c) la disciplina paesistica di livello puntuale;".

superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;[53]

e) altri parametri urbanistici che risultino essenziali per la determinazione ed il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali;

f) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC;

f bis) le **eventuali**[54] quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria [54];

f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria[55].

g) [56]

4. [57]

5. [57]

Articolo 29 bis[58]
(Perequazione urbanistica)

1. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalità operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

---

[53] Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 5, della l.r. 11/2015.La lettera originaria recitava:
"d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie lorda di solaio sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dal PA o dai PUO con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;".

[54] Parola inserita dall'art. 33, comma 6, della l.r. 11/2015. Tale lettera è stata inserita dall'art. 27, comma 3, della l.r. n.38/2007.

[55] Tale lettera è stata inserita dall'art.27, comma 3, della l.r. n.38/2007.

[56] Lettera abrogata dall'art. 33, comma 7, della l.r. 11/2015. La lettera orginaria recitava:
"g) le norme di congruenza di cui all'articolo 31.".

[57] Commi abrogati dall'art. 33, comma 8, della l.r. 11/2015. I commi originari rispettivamente recitavano:
"4. Il PUC, in relazione agli sviluppi operativi della trasformazione del distretto, può contenere indicazioni alternative degli elementi di cui al comma 3, ferma restando la definizione del perimetro di cui alla relativa lettera a) e previa verifica dell'equilibrio del sistema nel suo complesso.
5. Al fine di favorire la messa in opera dei distretti di trasformazione il PUC può:
a) individuare subdistretti aventi valore di unità minima di intervento da definire eventualmente anche in sede di PA di cui all'articolo 55 con possibilità in tal caso di variare la dimensione del PUO;
b) indicare i casi in cui si può prescindere dal ricorso al PUO sia in ragione della natura pubblica delle opere da attuare ovvero della marginalità degli interventi rispetto al contesto delle trasformazioni previste, sia in presenza di uno schema di organizzazione urbanistica del distretto più definito rispetto alla configurazione di massima di cui al comma 3, lettera b).".

[58] Articolo inserito dall'art. 34 della l.r. 11/2015.

2. **Per l'attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall'applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC può individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all'uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti edilizi di cui all'articolo 29 ter e dell'applicazione delle norme di compensazione di cui all'articolo 29 quater.**
3. **La perequazione urbanistica può essere applicata anche tra due o più comuni ove gli stessi procedano alla formazione di un PUC intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito atto di intesa.**

Articolo 29 ter[59]
(Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio)

1. **Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:**
   a) **condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico;**
   b) **condizioni di incompatibilità per contrasto con la destinazione d'uso dell'ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia;**
   c) **situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi;**
   d) **situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche.**
2. **Ove gli interventi di cui al comma 1 prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l'utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d'uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito può essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l'attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina.**
3. **Per credito edilizio si intende la quantità di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d'uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione.**
4. **I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile, e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalità di consultazione del PUC, nel quale sono riportati:**

[59] Articolo inserito dall'art. 34 della l.r. 11/2015.

a) **il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale è stato assentito l'intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall'applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del comma 3;**
b) **i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione;**
c) **gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio è stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantità residua utilizzabile.**

Articolo 29 quater[60]
(Compensazione urbanistica)

1. **In presenza di vincoli preordinati all'esproprio il PUC può stabilire, in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l'attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all'articolo 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all'articolo 29 ter, comma 4.**
2. **La compensazione di cui al comma 1 può altresì essere utilizzata come modalità di indennizzo nel caso di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio.**
3. **Al fine di acquisire immobili funzionali all'attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune può procedere alla permuta con beni immobili di proprietà pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.**

Articolo 29 quinquies[60]
(Misure di incentivazione della riqualificazione urbana)

1. **In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, può prevedere:**
   a) **premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di**

[60] Articolo inserito dall'art. 34 della l.r. 11/2015.

interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialità non possono comunque superare il limite del 35 per cento del volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti;

b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.

Articolo 30[61]
(Norme degli ambiti)

1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.

2. Le norme specificano:

a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;

b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;

c) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;

d) la disciplina paesistica degli ambiti.

---

[61] Articolo così sostituito dall'art. 35 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 27, commi 4 e 5, della l.r. 38/2007, recitava:
"(Norme di conformità)
1. Le norme di conformità sono quelle relative agli ambiti di conservazione e riqualificazione.
2. Esse definiscono, con i mezzi più opportuni, gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.
3. Le norme di conformità specificano:
   a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;
   b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;
   b bis) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;
3 bis) Le norme di conformità determinano le modalità affinchè il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'articolo 28, comma 2, lettera c bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.
4. Le norme di conformità prevalgono sulle disposizioni del regolamento edilizio con esse contrastanti.
5. Le modificazioni delle norme di conformità comportano verifica di congruenza, documentata ed argomentata, rispetto alla descrizione fondativa, agli obiettivi ed alla struttura del piano. Esse, a seconda della loro rilevanza, possono essere apportate in sede di aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43 o di varianti ad esso ai sensi dell'articolo 44 ovvero, se necessario, di formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46.".

3. Le norme determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'articolo 28, comma 4, lettera c). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.

Articolo 31
(Norme *dei distretti*[62])

1. **Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.**[63]
2. [64]
3. Le norme **dei distretti di trasformazione**[65] contengono i criteri per:
   a) valutare la compatibilità e congruenza delle trasformazioni proposte dal PUO rispetto agli obiettivi, alla struttura ed alle priorità generali dello sviluppo operativo del piano;
   b) valutare, nel caso di distretti per i quali eventualmente il PUC preveda sviluppi operativi alternativi, le conseguenze sugli altri distretti e ridefinire gli assetti ivi previsti, nell'ambito di quelli consentiti dal PUC stesso;
   c) controllare la qualità degli esiti complessivi delle trasformazioni previste anche in relazione alle restanti parti del territorio comunale;
   d) definire le modalità gestionali e finanziarie delle operazioni di trasformazione e la ripartizione degli oneri relativi alla dotazione e alla organizzazione di servizi pubblici e di uso pubblico;
   d bis) l'entità dell'eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorchè tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis) non possa venir realizzata[66].

3bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell'ERP nelle aree a tal fine individuate[67].

3ter. Le norme **dei distretti di trasformazione**[68] determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione [68].

4. [69]

---

[62] Parole così sostituite dall'art. 36, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "di congruenza".
[63] Comma così sostituito dall'art. 36, comma 2, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"1. Le norme di congruenza sono quelle relative ai distretti di trasformazione.".
[64] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"2. Esse definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.".
[65] Parole così sostituite dall'art. 36, comma 4, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "di congruenza".
[66] Lettera inserita dall'art. 27, comma 6, della l.r. 38/2007.
[67] Comma inserito dall'art. 27, comma 7, della l.r. 38/2007.
[68] Parole così sostituite dall'art. 36, comma 5, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "di congruenza". Tale comma è stato inserito dall'art. 27, comma 8, della l.r. 38/2007.
[69] Comma abrogato dall'art. 36, comma 6, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"4. Le modificazioni anche parziali delle norme di congruenza comportano verifica di coerenza, documentata ed argomentata, rispetto all'intero piano e, a seconda della loro rilevanza, comportano l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 43 o le varianti di cui all'articolo 44 o, se necessario, la formazione di un nuovo PUC ai sensi dell'articolo 46.".

Articolo 32
(Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici)

1. Il PUC individua, **in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i**[70] criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale attraverso:
   a) la configurazione delle infrastrutture della viabilità, nelle sue categorie funzionali di livello territoriale ed urbano, nonché dei servizi di trasporto in sede propria e del sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;
   b) l'indicazione dell'organizzazione delle reti tecnologiche fondamentali;
   c) la definizione delle relative previsioni negli ambiti di conservazione, di riqualificazione **e di completamento**[71] come contenute nell'articolo 28;
   d) l'indicazione, con riferimento ai distretti di trasformazione, delle quantità da destinare ai servizi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera f), e i criteri di loro localizzazione.[72]
2. Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione, di riqualificazione **e di completamento**[73] o per ciascun distretto di trasformazione, la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC**, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale,**[73] definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio.
3. Nell'operare la ripartizione di cui al comma 2 il PUC tiene conto dei corrispondenti servizi privati esistenti o in previsione, dei quali sia disciplinata la fruizione pubblica anche in forza di atti di ammissione a titolo oneroso.
4. Il PUC può prevedere che concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, alla determinazione della quantità di aree per servizi pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove e per la parte in cui il gestore privato stipuli apposita convenzione con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio.
5. In ogni atto contrattuale che, in relazione a trasformazioni urbanistico-edilizie, abbia ad oggetto la cessione alla Pubblica Amministrazione di aree per servizi ovvero di servizi da realizzare od esistenti, può essere prevista la manutenzione ordinaria e

[70] Parole così sostituite dall'art. 37, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "con riferimento all'intero territorio comunale ed in base ai."
[71] Parole inserite dall'art. 37, comma 2, della l.r. 11/2015.
[72] L'articolo 37, comma 3, ha soppresso le seguenti parole: "in funzione anche delle modalità di intervento previste a norma del comma 5, lettera b), del medesimo articolo.".
[73] Parole inserite dall'art. 37, comma 4, della l.r. 11/2015.

straordinaria, per almeno dieci anni, a carico del soggetto cedente ovvero di soggetti terzi da questo indicati.

6. [74]

7. [75]

8. [75].

Articolo 33[76]
(Carico urbanistico)

1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all'articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione

---

[74] Comma abrogato dall'art. 89 della legge regionale 6/6/2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e .s.m. e i.. Il comma originario recitava:

"6. Anche dopo la scadenza dei termini di legge per la realizzazione delle infrastrutture o dei servizi pubblici ovvero per l'acquisizione delle aree necessarie, è possibile, con il consenso degli avventi diritto e senza necessità di variare il PUC, realizzare il servizio previsto ovvero, motivatamente, qualunque altro servizio sia richiesto da diverse esigenze nel frattempo maturate.".

[75] Commi abrogati dall'art. 37, comma 5, della l.r. 11/2015. I commi originari rispettivamente recitavano:

"7. Il PUC può stabilire che l'attuazione delle sue previsioni relative ad infrastrutture e servizi pubblici che richiedano la demolizione di fabbricati esistenti avvenga anche previa stipula di apposita convenzione con il soggetto interessato che, dietro cessione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera, assicuri il riconoscimento di una potenzialità edificatoria su aree di proprietà del soggetto stesso indipendentemente dalle pertinenti indicazioni del PUC stesso.

8. Nel caso indicato dal comma 7, la convenzione è approvata dalla Giunta comunale, previo aggiornamento o variante del PUC secondo le procedure previste dalla presente legge in funzione, ove necessario, della ricomposizione dell'assetto urbanistico della zona interessata.".

[76] Articolo così sostituito dall'art. 38 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Peso insediativo)

1. Il peso insediativo è definito dal PUC a norma del presente articolo e nel rispetto delle quantità minime stabilite dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968.
2. Il peso insediativo è costituito dall'insieme della popolazione esistente e di quella prevista, definite in termini di abitanti, di persone presenti per turismo od affari, nonché di addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi.
3. Qualora il PUC non provveda alla definizione analitica del peso insediativo, lo stesso viene definito, agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, e tenuto conto di quanto indicato dal PTC provinciale a norma dell'articolo 20, comma 3, sulla base dei seguenti parametri di riferimento:
   a) nell'ambito della destinazione residenziale, in funzione della superficie lorda delle abitazioni, assumendo un consumo di spazio pari a 25 metri quadrati per abitante;
   b) nell'ambito della destinazione ad ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;
   c) nell'ambito della destinazione per distribuzione al dettaglio ed uffici, in funzione della superficie lorda di pavimento esistente e prevista dal PUC;
   d) nell'ambito delle destinazioni per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci, in funzione della superficie lorda di pavimento utilizzata e prevista dal PUC;
   e) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie lorda di pavimento dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni ivi previste, salvo quanto stabilito dalla lettera a) per quelle abitative;
   f) nell'ambito delle destinazioni per grandi attrezzature di interesse generale, in relazione al tipo delle attrezzature stesse ed al loro bacino di utenza e comunque in coerenza con i contenuti del PTC provinciale.
4. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è calcolato sulla base del peso insediativo come sopra definito compatibilmente con il grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale.".

commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico, della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal Piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34.

2. **Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all'articolo 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico come indicato al comma 1, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i seguenti criteri di riferimento:**
   a) **per la determinazione della capacità insediativa residenziale, in funzione:**
      1) **del numero dei vani delle abitazioni primarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;**
      2) **del numero dei vani delle abitazioni secondarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;**
      3) **della superficie agibile delle abitazioni previste dal piano, assumendo, salvo diversa dimostrazione in funzione delle tipologie residenziali previste dal piano, il parametro di 25 metri quadrati per abitante;**
   b) **per la determinazione della capacità delle strutture per l'ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;**
   c) **per la determinazione degli addetti delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche e commerciali esistenti e previste dal piano, in funzione della superficie agibile delle strutture esistenti e di quelle previste dal PUC nonché della superficie delle aree esterne esistenti e previste dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento produttivo;**
   d) **nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie coperta dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e della superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito alla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;**
   e) **per la determinazione degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, in funzione della superficie agibile per gli insediamenti direzionali e terziari e della superficie netta di vendita per le strutture della grande distribuzione commerciale, secondo le densità stabilite dal piano in funzione della tipologia degli insediamenti e delle tipologie merceologiche.**

3 **Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 34.**

Articolo 34[77]

(Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti)

1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:

a) <u>aree ed edifici per l'istruzione</u>:

1) **asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, anche a servizio di più comuni;**
2) **istruzione superiore dell'obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;**
3) **strutture sportive da riservare all'utilizzo dei complessi per l'istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;**

b) <u>aree ed attrezzature di interesse comune</u>:

1) **edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;**
2) **edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;**
3) **mercati comunali di quartiere e/o mercati a "km0";**
4) **residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;**
5) **spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;**
6) **impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;**
7) **cimiteri e relativi servizi;**
8) **impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più comuni;**

c) <u>aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva</u>:

1) **passeggiate ed aree pedonali per l'aggregazione sociale e manifestazioni;**
2) **aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche;**
3) **aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere;**
4) **impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;**

---

[77] Articolo così sostituito dall'art. 39 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Revisione degli standard urbanistici)
1. La Regione emana, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento di revisione degli standard urbanistici.
2. Con il regolamento di cui al comma 1:
   a) possono essere modificati i criteri e le modalità di definizione del peso insediativo dettati dall'articolo 33;
   b) sono stabilite le quantità minime di spazi per servizi, ivi compresi quelli per insediamenti commerciali ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio).".

5) **spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d'acqua dotate di apposita regolamentazione;**

d) **<u>infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi</u>:**

1) **piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio;**
2) **parcheggi pubblici di quartiere;**
3) **parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;**
4) **aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.**

2. **Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale:**

a) **<u>aree ed edifici per l'istruzione</u>:**

1) **istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più comuni;**
2) **centri per la formazione professionale, anche a servizio di più comuni;**
3) **strutture pubbliche per la ricerca e l'innovazione tecnologica;**

b) **<u>aree ed edifici di interesse comune:</u>**

1) **assistenza sanitaria ospedaliera;**
2) **grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;**
3) **centri fieristici ed espositivi;**
4) **rifugi escursionistici;**
5) **accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;**
6) **impianti per lo smaltimento di rifiuti;**

c) **<u>impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco:</u>**

1) **grandi impianti sportivi;**
2) **parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati;**

d) **<u>infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:</u>**

1) **impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;**
2) **mercati annonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali;**
3) **parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico.**

3. **La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per**

assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.

4. **Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei Piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 mq per unità di carico urbanistico come definito all'articolo 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla metà nei comuni montani. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unità di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresì stabiliti:**
   a) **la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al predetto comma 1;**
   b) **l'indicazione dei criteri localizzativi;**
   c) **gli incrementi della dotazione minima e le modalità per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione;**
   d) **gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;**
   e) **l'eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2.**
5. **Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.**
6. **Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresì, definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell'allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana.**
7. **Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1444/1968.**

Articolo 35[78]
(Territori di produzione agricola)

1. **Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento.**
2. **Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione.**
3. **Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal PTC Provinciale, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa:**
   a) **l'esercizio effettivo dell'attività agricola;**
   b) **la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;**

---

[78] Articolo così sostituito dall'art. 40 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Disciplina delle aree di produzione agricola)
1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR e, in particolare, nella sua specificazione paesistica, nonché nel PTC provinciale e nei piani e programmi di settore in materia di agricoltura e foreste, individua:
   a) le aree destinate o da destinare allo svolgimento effettivo di attività produttive di tipo agricolo, nella forma di coltivi estensivi ed intensivi, nonché di tipo silvo-pastorali;
   b) le aree destinate o da destinare a serre, dettandone la specifica disciplina.
2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o di riqualificazione, salva la loro eventuale classificazione quali distretti di trasformazione in ragione della rilevanza degli interventi connessi alla produzione agricola previsti dai piani e programmi di cui al comma 1.
3. Nelle aree di effettiva produzione agricola classificate quali ambiti di conservazione o di riqualificazione, il PUC regolamenta l'edificazione di manufatti tecnici connessi con lo svolgimento di una specifica e documentata attività agricola, in quantità e secondo dimensioni commisurate al tipo di attività. Laddove la natura e le caratteristiche dell'attività stessa consentita dal PUC giustifichino l'esigenza di risiedere sul fondo, il PUC può altresì prevedere la realizzazione di manufatti residenziali distinti dai manufatti tecnici, con dimensioni commisurate all'attività agricola.
4. Nelle aree a destinazione serricola, il PUC si dà carico di dettare disposizioni atte a garantire il corretto dimensionamento ed il relativo impianto urbanizzativo delle strutture a serra in relazione alla morfologia dei luoghi, nonché all'equilibrato rapporto, con particolare riguardo agli aspetti idrogeologici, fra la superficie coperta da costruzioni e quella libera del fondo.
5. E' ammesso l'asservimento di lotti non contigui fermo restando l'obbligo di definire nel PUC l'ingombro massimo dei corpi di fabbrica edificabili sul fondo e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi idonei alla conservazione del paesaggio agricolo.
6. Nelle aree indicate dal comma 3 il rilascio della concessione edilizia per costruzioni destinate ad uso residenziale, in debita correlazione a piani o programmi aziendali, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa:
   a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
   b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;
   c) le eventuali prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio in analogia a quanto previsto dall'articolo 36;
   d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.
7. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l'effettivo esercizio dell'attività agricola, il concessionario ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma dell'articolo 10, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli).
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche per la realizzazione degli interventi previsti nelle aree a destinazione serricola fino all'emanazione di apposite norme in tal senso ad opera dei piani e programmi indicati nel comma 1.".

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto all'articolo 36, comma 3;

d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

4. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l'effettivo esercizio dell'attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.

Articolo 36[79]
(Territorio di presidio ambientale)

1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:

a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

[79] Articolo sostituito dall'art. 41 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Territorio di presidio ambientale)
1. Il PUC, sulla base dei criteri forniti dal PTC provinciale, individua, tra gli ambiti di conservazione e di riqualificazione, quale territorio di presidio ambientale:
   a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non appaiano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;
   b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;
   c) aree nelle quali siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata;
   d) aree caratterizzate da insediamenti sparsi nelle quali si renda necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.
2. Nei territori come sopra individuati il PUC indica e regolamenta gli interventi ammissibili per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico, con riguardo anche alle attività agricole di carattere marginale. Tali interventi possono comportare anche l'insediabilità di funzioni residenziali attraverso la prevalente azione di manutenzione e ripristino di manufatti esistenti ovvero attraverso quote di nuova edificazione opportunamente dimensionate anche in rapporto alle caratteristiche del territorio interessato e correlate alle indicazioni della disciplina paesistica.
3. Il PUC può consentire che nel rilascio della concessione edilizia per la edificazione nel territorio di presidio ambientale vengano asservite, al fine della realizzazione delle volumetrie consentite, aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione e riqualificazione e fermo restando l'obbligo di definire nel PUC gli ambiti di localizzazione, l'entità e le modalità dei singoli interventi ammissibili in funzione della loro rispondenza alle finalità di presidio.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il rilascio della concessione è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del concessionario e dei suoi aventi causa le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio indicate nella convenzione stessa, il contenuto della prestazione richiesta, le modalità di attuazione e le garanzie per il loro puntuale adempimento.".

c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.

2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC può prevedere l'asservimento di aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione.

3. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato:

1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d'uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;

2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d'obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:

a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;

b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.

4. L'accertato inadempimento degli impegni di cui al comma 3 costituisce variazione essenziale ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.

Articolo 37[80]

(Territori prativi, boschivi e naturali)

1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua i territori prativi, boschivi e naturali specificando per ciascuno di essi le funzioni insediabili, le prestazioni, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei

[80] Articolo così sostituito dall'art. 42 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Territori non insediabili)
1. Il PUC, tenuto anche conto della pianificazione sovraordinata, tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione individua le aree che, per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche, sono qualificate territorio non insediabile.
2. Nel territorio non insediabile sono consentiti interventi di manutenzione e ripristino dei manufatti esistenti, nel rispetto delle loro caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, nonché la realizzazione di manufatti tecnici o di quelli esclusivamente finalizzati all'esercizio delle attività consentite.
3. In detti territori il PUC può altresì individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.".

manufatti ivi realizzabili funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali nonché le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ammessi.

2. **In detti territori il PUC può, altresì, individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.**

CAPO II
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC

Articolo 38[81]
(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC)

1. **Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni il Comune, prima dell'adozione del progetto di PUC, redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale lo**

[81] Articolo così sostituito dall'art. 43 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale)
1. Il progetto preliminare del PUC contiene:
   a) la descrizione fondativa;
   b) il documento degli obiettivi;
   c) la struttura del piano;
   d) lo schema delle norme di conformità e di congruenza;
   e) l'indicazione di eventuali proposte di varianti al PTC provinciale.
2. Il Comune adotta il progetto preliminare con provvedimento consiliare e, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione, provvede:
   a) a pubblicare sul B.U.R.L. un avviso contenente la indicazione delle modalità e dei termini di divulgazione del progetto e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
   b) ad inviare detto avviso:
      1) alle Amministrazioni ed alle Aziende Autonome dello Stato od agli Enti di gestione eventualmente interessati, ai fini dell'espressione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso, del rispettivo parere anche in vista del raggiungimento delle intese necessarie ai sensi della lettera f);
      2) alla Comunità montana ed ai Comuni interessati da specifiche previsioni che presuppongano un coinvolgimento dei loro territori, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso;
   c) a trasmettere il progetto alla Regione ed alla Provincia, nonché all'Ente Parco eventualmente interessato, ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 39 nei termini ivi indicati;
   d) a depositare il progetto presso la segreteria comunale per un periodo di novanta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e, al fine di collaborare alla migliore definizione del PUC, presentare osservazioni, con facoltà di indirizzarle anche alla Regione e alla Provincia per quanto di rispettiva competenza;
   e) ad indire, nei primi quindici giorni del periodo di deposito di cui alla lettera d) e previo avviso pubblico da divulgare attraverso manifesti e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, una o più udienze pubbliche, anche in sede decentrata e nei modi stabiliti all'atto della deliberazione del progetto, finalizzate alla sua illustrazione;
   f) ad acquisire l'assenso delle Amministrazioni Pubbliche o degli Enti di gestione qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei loro beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile.
3. L'assenso di cui al comma 2, lettera f), si intende acquisito anche in caso di mancata dichiarazione da parte dell'Autorità competente, nel termine previsto dal comma 2, lettera b), n. 1), che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione istituzionale dei beni pubblici sopra indicati.".

schema di progetto di PUC ed il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente.

2. **Conclusa la fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base degli esiti di tale fase e delle attività di partecipazione effettuate, il Comune redige il progetto di PUC, contenente anche il rapporto ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso, in formato digitale, alla Regione che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia ed alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati.**
3. **Il Comune, decorsi trenta giorni dall'invio degli atti a norma del comma 2, indice, anche ai fini della procedura di VAS, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni alla quale sono chiamati a partecipare le amministrazioni ed enti di cui al comma 2. Nella prima seduta di tale conferenza viene verificata la completezza del progetto di PUC adottato rispetto agli elementi costitutivi del PUC. Gli enti convocati nella conferenza di servizi, entro i successivi dieci giorni, comunicano al Comune la necessità o meno di integrazioni degli atti del progetto di PUC. In caso di comunicazione contenente la richiesta di integrazione degli atti il Comune non può procedere agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5 fino alla avvenuta integrazione di tali atti.**
4. **Per l'indizione e la gestione della conferenza di servizi il Comune può avvalersi degli uffici della Città metropolitana o della Provincia.**
5. **A seguito della riscontrata completezza degli atti il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:**
   a) **è pubblicato, anche ai fini della procedura di VAS, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;**
   b) **è divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;**
   c) **è inviato, in formato digitale, alle amministrazioni pubbliche ed enti di gestione interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al**

patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali amministrazioni od enti.

6. **Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale, da assumere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, lettera a), pena la decadenza automatica del PUC adottato. Tale deliberazione comunale deve contenere anche l'esplicitazione delle modifiche al progetto di PUC adottato apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e non è soggetta ad una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che l'accoglimento delle osservazioni comporti la riadozione del progetto di PUC.**
7. **In parallelo all'effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune convoca una o più sedute della conferenza di servizi di cui al comma 3 per l'illustrazione del progetto di PUC e per la programmazione del calendario delle sedute per l'esame del progetto di piano sotto i vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a) ed è preceduta dalla formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti partecipanti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti partecipanti alla conferenza di servizi nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle amministrazioni ed enti partecipanti.**
8. **Il Comune, sulla base dei pareri di cui al comma 7, entro il termine di novanta giorni dalla data del verbale conclusivo della conferenza di servizi, assume la deliberazione consiliare di adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e di controdeduzione ai rilievi di carattere propositivo, la quale contiene la dichiarazione di sintesi prevista nell'ambito della procedura di VAS. Tale deliberazione, ove contenga modificazioni del progetto di PUC conseguenti all'obbligo di adeguamento a rilievi di carattere vincolante oppure contenga modificazioni non sostanziali che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non è assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui ai commi 2 e 5. La deliberazione consiliare, non appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PUC.**
9. **La Regione approva il PUC con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 8, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l'approvazione del PUC comporti anche l'approvazione**

di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all'approvazione del PTR il ridetto termine di sessanta giorni decorre dall'acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della legge regionale di revisione organica della presente legge. L'approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e della ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonché sulla base della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai rilievi di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del comma 7. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei rilievi aventi carattere vincolante contenuti nei ridetti pareri della Regione e delle altre Amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento.

10. **Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune nel relativo sito informatico e nel BURL nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è altresì pubblicato, a cura della Regione, nel BURL nonché inserito nel relativo sito informatico regionale.**
11. **Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito informatico della Regione.**

Articolo 38 bis[82]
(PUC semplificato)

1. **I comuni possono dotarsi di PUC semplificato costituito dai seguenti elementi:**
   a) **descrizione fondativa assunta dai contenuti della descrizione fondativa del PTGcm o dal PTC provinciale nonché dal PTR e dai vigenti piani di bacino;**
   b) **documento degli obiettivi;**
   c) **struttura del piano contenente l'individuazione soltanto di ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, con le relative norme di cui all'articolo 30, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;**
   d) **rapporto preliminare ai fini dell'assoggettamento alla procedura di verifica ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.**
2. **Previa intesa con la Città metropolitana o con la Provincia il progetto di PUC semplificato può essere elaborato dalla Città metropolitana o dalla Provincia**

[82] Articolo inserito dall'art. 44 della l.r. 11/2015.

Articolo 39[83]

(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC semplificato)

1. Per l'adozione e l'approvazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38bis si applica la procedura stabilita all'articolo 38, con esclusione della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevista nel comma 1 del suddetto articolo, e con riduzione:
   a) a quarantacinque giorni del termine di pubblicità-partecipazione previsto all'articolo 38, comma 5, lettera a);
   b) a sessanta giorni del termine per l'assunzione della deliberazione comunale di decisione sulle osservazioni pervenute previsto all'articolo 38, comma 6;
   c) a sessanta giorni del termine di conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 7.

Articolo 39 bis[84]

(Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica)

1. I comuni dotati di piani regolatori generali già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 30 aprile 2017 sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC nel rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti all'articolo 38 bis e secondo la procedura prevista all'articolo 39, previo adeguamento delle previsioni e della relativa

---

[83] Articolo così sostituito dall'art. 45 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale)
1. La Regione esprime parere sul progetto preliminare di PUC in relazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento ad essa attribuita nel sistema delle autonomie locali, con particolare riguardo:
   a) alle indicazioni contenute nel PTR;
   b) alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione regionale vigenti o adottati.
2. La Provincia esprime parere sul progetto preliminare di PUC relativamente alla conformità o compatibilità con il PTC provinciale e con gli atti di programmazione di propria competenza, alla validità della descrizione fondativa, alla coerenza degli obiettivi e della struttura del progetto stesso.
3. L'Ente Parco eventualmente interessato esprime parere sul progetto preliminare di PUC in relazione agli specifici interessi di tutela dell'Area Parco, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5.
4. I pareri sono resi dalla Regione e dalla Provincia con deliberazione di Giunta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del progetto, sentiti i rispettivi Comitati tecnici urbanistici e avuto riguardo anche alle osservazioni ad esse pervenute, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera d), se ed in quanto di rispettiva competenza. Trascorso infruttuosamente tale termine si può prescindere dall'acquisizione del parere regionale e provinciale.
5. Con riferimento alle opere previste dal PUC che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, è facoltà del Comune fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 6. In tal caso il parere regionale è reso sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62.
6. Nell'espressione del parere di cui al comma 5 può essere disposto che:
   a) la successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza regionale, sia limitata al quadro di riferimento progettuale ed ambientale;
   b) siano escluse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale le opere volte alla realizzazione di insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e direzionali.
7. Il parere espresso dalla Regione a norma del comma 4 ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
8. Qualora il progetto preliminare di PUC contenga proposte di variante al PTC provinciale nelle sue indicazioni prescrittive di cui all'articolo 21, commi 1 lettera c) e 2, il parere della Provincia di cui al comma 4 è reso, entro il termine di centottanta giorni, previa deliberazione del Consiglio provinciale di approvazione della variante stessa, sentiti gli altri Enti locali eventualmente interessati.
9. Il disposto di cui al comma 4 opera, in quanto applicabile, anche nei confronti dell'Ente Parco eventualmente interessato.".

[84] Articolo inserito dall'art. 46 della l.r. 11/2015.

disciplina alle indicazioni e prescrizioni dei Piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché alle sopravvenute normative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Decorso infruttuosamente il suddetto termine trovano applicazione le limitazioni stabilite all'articolo 47 bis, comma 2.

2. **Entro il 30 ottobre 2015 con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.**

Articolo 40 [85]

Articolo 41[85]

[85] Articoli abrogati dall'art. 47 della l.r. 11/2015. Gli articoli originari rispettivamente recitavano:
"Articolo 40
(Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale)
1. Il Comune, sulla base dei pareri resi dalla Regione e dalla Provincia, qualora non ritenga che gli stessi siano tali da comportare una rielaborazione del progetto preliminare, e tenuto conto degli altri pareri e delle osservazioni di cui all'articolo 39:
   a) elabora un documento contenente le determinazioni comunali in merito ai pareri ed alle osservazioni pervenuti, nonché la specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare al progetto preliminare;
   b) redige in forma completa gli elaborati di cui all'articolo 24, in coerenza con il documento previsto alla precedente lettera a);
   c) adotta, con deliberazione consiliare, il progetto definitivo nei novanta giorni successivi alla acquisizione di detti pareri ed osservazioni o alla infruttuosa scadenza dei termini stabiliti per il loro invio.
2. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), il piano, unitamente ai pareri regionale e provinciale resi a norma dell'articolo 39, è depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi, previo avviso del deposito stesso pubblicato all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Entro il termine di cui al comma 2, chiunque può far pervenire al Comune osservazioni con esclusivo riferimento al progetto definitivo adottato limitatamente agli aspetti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare.
4. Il PUC si intende approvato con la deliberazione con la quale:
   a) il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, decide sulle osservazioni presentate, fermo restando che le modifiche apportate al PUC in conseguenza del loro accoglimento non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti;
   b) la Giunta comunale, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, prende atto della mancata presentazioni e di osservazioni.
5. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 4, il Sindaco trasmette alla Provincia competente il piano approvato, unitamente al parere regionale reso ai sensi dell'articolo 39, per il controllo di cui ai commi 6, 7 e 8.
6. Il Presidente della Provincia, entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento del PUC, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può formulare rilievi di legittimità, con particolare riferimento alla conformità del PUC alle prescrizioni dei piani territoriali di livello regionale e provinciale, nonché alla incongruità delle ragioni addotte dal Comune avverso i pareri resi dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'articolo 39 sul progetto preliminare.
7. Nel caso in cui la Provincia abbia formulato rilievi di legittimità il Comune:
   a) adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento del PUC ai rilievi stessi entro i successivi novanta giorni;
   b) qualora ritenga di respingere integralmente tali rilievi, controdeduce entro i successivi trenta giorni con deliberazione consiliare motivata.
8. La deliberazione di cui al comma 7, appena divenuta esecutiva, è trasmessa al Presidente della Provincia il quale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti, all'annullamento del PUC, quando ritenga non fondati i motivi per i quali il Comune abbia respinto i rilievi di legittimità o comunque non abbia adeguato il PUC a detti rilievi.

Articolo 41
(Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale)
1. Esperito il controllo di cui all'articolo 40, commi 6, 7 e 8, il Comune:
   a) procede al deposito degli atti, con la relativa documentazione grafica e normativa, a permanente e libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare sul B.U.R.L. e a darne pubblicità con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
   b) trasmette copia degli atti alla Regione.
2. Il PUC entra in vigore a partire dal giorno iniziale del deposito a libera visione del pubblico a norma del comma 1, lettera a).".

Articolo 42[86]
(Misure di salvaguardia)

1. **A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le ridette previsioni. Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione del PUC.**
2. **La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti:**
   a) **delle varianti al PUC adottate ai sensi dell'articolo 44 e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell'aggiornamento di cui all'articolo 43, comma 3;**
   b) **dei PUO adottati ai sensi dell'articolo 51.**
3. **Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato e non può avere efficacia superiore a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.**

CAPO III
FLESSIBILITA', AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC[87]

Articolo 43[88]
(Flessibilità e aggiornamento del PUC)

1. **Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di**

---

[86] Articolo sostituito dall'art. 48 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Misure di salvaguardia)
1. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel progetto preliminare ed in quello definitivo del PUC è fatto obbligo di applicare, a far data dalla rispettiva adozione, le ordinarie misure previste dalla legge 3 novembre 1952 n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modificazioni fino all'entrata in vigore del piano stesso e, comunque, per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di adozione del progetto preliminare.".

[87] Rubrica così sostituita dall'art. 49 della l.r. 11/2015. La rubrica originaria recitava: **"AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE E REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE".**

[88] Articolo così sostituito dall'art. 50 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Aggiornamento periodico del Piano urbanistico comunale)
1. Il Comune può effettuare aggiornamenti periodici del PUC, oltre i margini di flessibilità previsti dal piano stesso, per apportarvi gli adeguamenti che non costituiscano varianti ai sensi dell'articolo 44 o che non comportino l'obbligo di formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46, nonché per l'attuazione delle infrastrutture dei servizi pubblici nei modi indicati dall'articolo 32, comma 6, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e successive modificazioni.
2. L'aggiornamento periodico è approvato dal Comune con deliberazione consiliare che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso del deposito stesso divulgato con ogni mezzo idoneo e trasmessa alla Provincia ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento qualora l'aggiornamento stesso non sia riconducibile a quanto previsto dal comma 1.
3. L'annullamento di cui al comma 2 è disposto con decreto del Presidente della Provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale, sentito il Comitato tecnico urbanistico provinciale.
4. Il termine stabilito dal comma 3 può essere interrotto per una sola volta, ove ai fini dell'esercizio del controllo si renda necessario acquisire dal Comune chiarimenti o documentazione integrativa.".

aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all'articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all'articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all'articolo 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.

2. **Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.**
3. **Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreché coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:**
   a) **modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;**
   b) **modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;**
   c) **modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nonché dei distretti di trasformazione, purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.**
4. **Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.**
5. **L'aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché della sussistenza delle condizioni di esclusione dell'applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.**
6. **L'aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.**

7. **Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6.**
8. **Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale.**
9. **Gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia.**

Articolo 44
(Varianti al Piano urbanistico comunale)

1. **Costituiscono varianti al PUC le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'articolo 43. Le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.[89]**
2. **[90]**
3. **[90]**
4. **[90]**
5. **[90]**
6. **[90]**
7. **[90]**
8. **[90]**
9. **[90]**

[89] Comma così sostituito dall'art. 51, comma 1, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"1. Costituiscono varianti al PUC:
   a) le modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture e ai servizi pubblici e di uso pubblico di cui all'articolo 32, con esclusione delle modificazioni relative a quanto previsto al riguardo dall'articolo 43, comma 1.
   b) le modificazioni dei contenuti degli ambiti di conservazione e di riqualificazione aventi incidenza sulle indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale del PUC;
   c) la previsione di nuovi distretti di trasformazione o la modificazione della disciplina di quelli già individuati dal PUC come definita a norma dell'articolo 29.".

[90] Commi abrogati dall'art. 51, comma 2, della l.r. 11/2015. I commi originari rispettivamente recitavano:
"2. Le varianti di cui al comma 1 devono risultare compatibili con la descrizione fondativa e, quando comportino sostanziali mutamenti degli obiettivi relativi al contesto interessato dalla variante, sono corredate di adeguata dimostrazione delle relative ragioni e della congruità complessiva.
3. Le varianti al PUC sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale da pubblicare, unitamente ai relativi atti, per quarantacinque giorni consecutivi mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e previo avviso del deposito stesso pubblicato all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo idoneo.
4. Entro il termine di cui al comma 3 chiunque può far pervenire al Comune osservazioni in merito alle quali la civica amministrazione decide con deliberazione consiliare da assumere nei successivi sessanta giorni, senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.
5. Le varianti al PUC sono approvate nei modi previsti dall'articolo 40, comma 4, e soggette al controllo della Provincia a norma dei commi 6, 7 e 8, in quanto applicabili.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 è soggetto alle formalità di pubblicazione e di trasmissione di copia degli atti alla Regione stabilite dall'articolo 41.
7. In deroga a quanto stabilito al comma 2, la variante al PUC può investire anche parti della descrizione fondativa, previa coerente ricomposizione della descrizione stessa nel suo complesso.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la deliberazione di cui al comma 3 è trasmessa alla Regione, alla Provincia e all'Ente parco territorialmente interessato ai sensi e per gli effetti dell'espressione del parere previsto dall'articolo 39 e la variante è approvata nei modi e nei termini indicati dall'articolo 40.
9. Nei confronti delle varianti di cui al presente articolo operano le misure di salvaguardia indicate dall'articolo 42.".

Articolo 45[91]

(Verifiche intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS)

1. **Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, effettua verifiche intermedie dell'attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.**
2. **Con la deliberazione di cui al comma 1 il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma rispettivamente degli articoli 43 o 44.**

Articolo 46[92]

Articolo 47[92]

[91] Articolo così sostituito dall'art. 52 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Verifica di adeguatezza del Piano urbanistico comunale)
1. Il PUC deve essere verificato in ordine alla sua adeguatezza decorsi dieci anni dalla sua approvazione o dalla verifica dello stesso a norma del presente articolo.
2. La verifica di adeguatezza viene condotta in relazione:
   a) allo stato di attuazione del piano;
   b) ai fabbisogni nel frattempo maturati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche territoriali e socio-economiche del contesto;
   c) ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale sovracomunale.
3. Il Comune provvede alla verifica di adeguatezza con deliberazione consiliare, da adottare entro il semestre precedente la scadenza del termine decennale.
4. Il Comune, ove accerti la totale inadeguatezza del piano vigente in rapporto agli elementi individuati al comma 2, deve procedere alla formazione di un nuovo piano nei modi e nei termini indicati dall'articolo 46.
5. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 risulti la parziale inadeguatezza del piano superabile mediante ricorso alle varianti di cui all'articolo 44, il Comune procede secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, contestualmente alla verifica stessa.
6. In caso di accertata adeguatezza del piano vigente, la deliberazione consiliare:
   a) deve essere motivata e corredata di una relazione contenente:
      1) la illustrazione dello stato di attuazione del piano, in relazione ai problemi connessi alla sua gestione;
      2) la stima dei fabbisogni pregressi e futuri, con particolare riguardo a quelli di spazi per opere pubbliche o riservati alle attività collettive;
      3) l'analisi della situazione socio-economica in atto e delle linee di tendenza delle variabili considerate;
   b) è soggetta alle formalità di pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 2, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, con conseguente conferma della verifica stessa ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, mediante deliberazione consiliare non soggetta al controllo provinciale.".

[92] Articoli abrogati dall'art. 53 della l.r. 11/2015. Gli articoli originari rispettivamente recitavano:
"Articolo 46
(Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale)
1. Il procedimento di formazione del nuovo PUC, cui il Comune sia tenuto a norma del comma 2 od intenda ricorrere per apportarvi le varianti non riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 44, commi 2 e 7, è quello regolato dagli articoli 38, 39, 40 e 41.
2. Il Comune che risulti obbligato alla formazione del nuovo PUC per accertata inadeguatezza del piano vigente a norma dell'articolo 45, comma 4, deve procedere all'adozione del relativo progetto preliminare entro un anno dalla scadenza del decennio di approvazione del piano vigente.

Articolo 47
(Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)
1. Con riferimento al PUC dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
   a) i termini per l'espressione da parte della Regione e della Provincia dei pareri sul progetto preliminare, a norma dell'articolo 39, comma 4, nonché dei pareri sulle varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 8, sono elevati a centottanta giorni;
   b) sono raddoppiati i termini:
      1) di adozione da parte del Comune del progetto definitivo a norma dell'articolo 40, comma 1, lettera c);
      2) di deposito e presentazione di osservazioni avverso il progetto definitivo di PUC a norma dell'articolo 40, comma 2, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, lettera a), del medesimo articolo;
      3) di formulazione da parte della Provincia dei rilievi di cui all'articolo 40, comma 6;
      4) di adeguamento del PUC da parte del Comune ai rilievi della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 7;
      5) di esercizio del controllo finale del PUC da parte della Provincia a norma dell'articolo 40, comma 8;
      6) di deposito e presentazione di osservazioni avverso le varianti al PUC, a norma dell'articolo 44, comma 3, e di pronuncia sulle stesse a norma del comma 4, del medesimo articolo;
      7) di revisione da parte del Comune del PUC a norma dell'articolo 46, comma 2.".

CAPO III BIS
LIMITAZIONI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE ED ALL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA PER I COMUNI DOTATI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE DA OLTRE DIECI ANNI[93]

Articolo 47 bis[94]
(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. **Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.**
2. **Ove i comuni non adottino i PUC entro il 30 aprile 2017 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).**

Articolo 47 ter[94]
(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato da disciplina paesistica di livello puntuale)

1. **Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato da disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.**

CAPO IV
SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Articolo 48
(Modalità di sviluppo operativo del PUC)

1. Il PUC:
   a) **si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e negli ambiti di completamento direttamente sulla base del titolo edilizio prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base di titolo edilizio**

[93] Rubrica inserita dall'art. 54 della l.r. 11/2015.
[94] Articoli inseriti dall'art. 55 della l.r. 11/2015.

convenzionato di cui all'articolo 49, ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;[95]

b) si sviluppa operativamente nei distretti di trasformazione di norma mediante i PUO.

2. [96]

Articolo 49
(Titoli edilizi convenzionati)

1. Il PUC prevede negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento le zone ed i casi in cui il rilascio **del titolo edilizio**[97] è subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale, allorché l'intervento:
   a) richieda opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria ovvero opere di riqualificazione urbanistica e ambientale;
   b) si configuri come lottizzazione secondo il disposto **dell'articolo 50 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni**[98];
   c) ricada in territori di presidio ambientale di cui all'articolo 36.
2. Nelle zone e nei casi in cui l'intervento sia assoggettato ad obbligo di **titoli edilizi convenzionati**[99], il progetto deve essere corredato di un atto unilaterale d'obbligo che preveda:
   a) l'esecuzione diretta:
      1) delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza che si rendano necessarie;
      2) di alcune opere di urbanizzazione secondaria di fruizione collettiva a disposizione del bacino di utenza interessato dall'intervento, da reperirsi eventualmente anche al di fuori di tale bacino;
   b) la cessione delle opere, di cui ai nn. 1) e 2) della lettera a), o il loro vincolo ad uso pubblico, a scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della vigente legislazione in materia;
   c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni.
3. In caso di interventi ricadenti in territori di presidio ambientale, il contenuto dell'atto unilaterale d'obbligo resta disciplinato dall'articolo 36.
4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale, la quale, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), assume valore di approvazione della lottizzazione ed è comunque trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria.

---

[95] Lettera così modificata dall'art. 56, comma 1, della l.r. 11/2015. La lettera originaria recitava:
"a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione direttamente sulla base del titolo abilitativo prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base della concessione edilizia convenzionata di cui all'articolo 49, ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;".

[96] Comma abrogato dall'art. 56, comma 2, della l.r. 11/2015. Il comma originario recitava:
"2. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito attraverso il PA.".

[97] Parole così sostituite dall'art. 57, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "della concessione edilizia".

[98] Parole così sostituite dall'art. 57, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).".

[99] Parole così sostituite dall'art. 57, comma 2, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "concessione edilizia convenzionata".

Articolo 50[100]

(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.

2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:

---

[100] Articolo così sostituito dall'art. 58 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.
2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:
   a) relazione illustrativa che:
      1) dia conto, tra l'altro, della congruenza del PUO rispetto al PUC;
      2) indichi i soggetti, le modalità finanziarie e gestionali, i tempi delle trasformazioni;
   b) documentazione grafica e/o descrittiva delle analisi dello stato di fatto, ivi comprese le necessarie indagini e verifiche sotto il profilo geologico e geotecnico;
   c) progetti in scala adeguata idonei a definire:
      1) l'assetto planovolumetrico, fisico-morfologico e funzionale degli interventi, tenuto conto delle risultanze delle indagini e delle verifiche di cui alla lettera b);
      2) le connessioni fisico-morfologiche e funzionali con l'ambito circostante;
      3) le reti infrastrutturali ed i servizi pubblici e di uso pubblico con eventuale individuazione dei sub-distretti di operatività minima ed attribuzione ad essi delle relative quote, definite in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali del complesso delle infrastrutture e dei servizi del distretto;
   d) specifiche norme di attuazione contenenti l'indicazione:
      1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione, con i relativi margini di flessibilità;
      2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;
      3) delle modalità per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;
      4) dei relativi effetti a norma dell'articolo 53;
   e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato od Enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;
   f) lo schema di convenzione urbanistica;
   g) l'elenco delle particelle catastali ricomprese nel PUO.
3. Il PUO contiene lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11, comma 4.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:
   a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la loro diretta esecuzione, a scomputo, in tutto o in parte, degli oneri relativi a dette opere determinati ai sensi di legge;
   b) i termini per la cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
   c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
   d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
   e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene altresì l'indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4, da approvare con deliberazione del Comune secondo quanto previsto dallo Statuto e da trascrivere, a cura e spese dei soggetti attuatori, nei registri immobiliari.
6. Il PUO di iniziativa privata deve essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti dello schema di convenzione di cui al comma 4.".

a) relazione illustrativa che:

1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:

- gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell'assetto geomorfologico e vegetazionale dell'area di intervento;

- la descrizione degli interventi previsti;

2) specifichi i costi presumibili per l'attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;

b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell'area di intervento, documentazione fotografica di veduta d'insieme e di dettaglio dell'area di intervento, indagini e verifiche geologiche, geotecniche e vegetazionali;

c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione:

1) di tutti gli edifici previsti;

2) della sistemazione del terreno;

3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;

4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;

5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;

6) degli schemi dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;

7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;

8) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

9) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;

10) dell'eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell'intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;

d) specifiche norme di attuazione contenenti l'indicazione:

1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;

2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;

3) **delle modalità per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;**
4) **dei relativi effetti a norma dell'articolo 54;**

e) **protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato od enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;**

f) **lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;**

g) **le mappe catastali con l'indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l'indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.**

3. **Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.**
4. **Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:**

a) **la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, oppure la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l'indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione. La monetizzazione è aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui il soggetto attuatore non ceda immobili al Comune e non realizzi opere di urbanizzazione;**

b) **i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;**

c) **le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;**

d) **gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;**

e) **le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.**

5. **Il PUO di iniziativa pubblica contiene altresì l'indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.**
6. **La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.**

Articolo 51[101]
(Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista né richiesta alcuna trasformazione.

2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è contestualmente:

a) trasmessa alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia per la formulazione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni sulla compatibilità del PUO in rapporto ai rispettivi atti di pianificazione territoriale, nonché alla Regione ai fini dell'eventuale

---

[101] Articolo così sostituito dall'art. 59 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista né richiesta alcuna trasformazione.
2. Il PUO, quando non sia approvato in sede di accordo di programma o conferenza di servizi, è adottato con deliberazione del Consiglio comunale la quale, unitamente ai relativi allegati:
   a) è inviata alla Provincia per la formulazione di eventuali rilievi di legittimità;
   b) è pubblicata per quarantacinque giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione regionale.
3. Durante il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel PUO ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. Nel medesimo periodo decorrente dal ricevimento degli atti, il Presidente della Provincia, sentito il Comitato tecnico urbanistico provinciale, può formulare rilievi di legittimità, con particolare riferimento alla conformità del PUO alle previsioni del PUC.
5. Il PUO si intende approvato con la deliberazione, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, con la quale:
   a) il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, nonché sui rilievi formulati dalla Provincia;
   b) la Giunta comunale prende atto della mancata presentazione di osservazioni od opposizioni e della mancata formulazione di rilievi da parte della Provincia.
6. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell'accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate ovvero dell'adeguamento ai rilievi formulati dalla Provincia, non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti.
7. Ove con la deliberazione di cui al comma 5, lettera a), il Comune abbia modificato il PUO in accoglimento di opposizioni od osservazioni ovvero lo abbia adeguato ai rilievi formulati in sede provinciale o ne abbia deciso la motivata reiezione, la stessa è trasmessa al Presidente della Provincia il quale nei successivi trenta giorni può annullare il PUO quando, per mancato adeguamento dello stesso ai rilievi provinciali, ne accerti:
   1) la non conformità alle previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica;
   2) la non riconducibilità a quanto stabilito dall'articolo 53 qualora siano state apportate varianti al PUC a norma di tale disposizione di legge.
8. Il PUO diviene efficace:
   a) nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione prevista dal comma 5, lettera b);
   b) dopo che sia infruttuosamente decorso il termine stabilito dal comma 7.
9. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel PUO è fatto obbligo di applicare, a decorrere dalla data della sua adozione, le ordinarie misure previste dalla l. 1902/1952 e successive modificazioni e integrazioni fino all'entrata in vigore del PUO stesso.
10. Il PUO può essere variato con la procedura di cui ai commi precedenti. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, senza ulteriori formalità.".

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni ed i proprietari di immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

3. **In caso di PUO aventi ad oggetto aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni il Comune è tenuto a trasmettere il PUO adottato alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici per l'acquisizione del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e, comunque, prima dell'approvazione ai sensi del comma 4.**
4. **Il PUO è approvato con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione, con la quale sono apportati gli adeguamenti alle osservazioni formulate dagli enti a norma del comma 2, lettera a), ed al parere della Soprintendenza di cui al comma 3 e sono anche decise le osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.**
5. **Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell'adeguamento di cui al comma 4 e dell'accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate o dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.**
6. **Il PUO diviene efficace:**
   a) nel caso di PUO di iniziativa privata dalla data di stipula della convenzione nel rispetto del termine stabilito per la sua sottoscrizione nel relativo atto di approvazione;
   b) nel caso di PUO di iniziativa pubblica dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PUO.
7. **Il PUO può essere variato con la procedura di cui al presente articolo. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, senza ulteriori formalità.**
8. **Il PUO approvato:**
   a) è notificato ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni del PUO, possono essere sottoposti a procedimento espropriativo;
   b) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Articolo 52[102]

Articolo 53[103]
(Limiti di conformità dei PUO rispetto al PUC)

1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità previsti dal PUC e dal PUO, comportino:

a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;

b) ABROGATA;

c) modifiche, non superiori al 10 per cento, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse destinazioni previste nel rispetto degli indici di utilizzazione insediativa fissati dal PUC;

d) incrementi delle dotazioni di aree pubbliche o di uso pubblico;

d bis) la fissazione di distanze tra fabbricati inferiori a quelle stabilite dal PUC che risultino idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico. Tale riduzione è applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all'esterno del perimetro del PUO.

Articolo 54
(*Effetti dell'approvazione*[104] del PUO)

1. I PUO sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi e possono avere valore di programmi di edilizia residenziale pubblica a norma della vigente legislazione in materia.

---

[102] Articolo abrogato dall'art. 60 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale)
1. I PUO ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali) e successive modificazioni e integrazioni sono soggetti ad autorizzazione di massima, che viene rilasciata dalla Provincia in sede di controllo del PUO a norma dell'articolo 51, comma 4, con elevazione del relativo termine a novanta giorni.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione di massima si ha per rilasciata.
3. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutti gli interventi previsti dal PUO che abbiano riportato l'autorizzazione di massima ai sensi dei commi 1 e 2, sono subdelegate ai Comuni, che le esercitano a norma della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 (subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e successive modificazioni e integrazioni.".

[103] Articolo così modificato dall'art. 61, commi da 1 a 6, della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale)
1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità da esso stabiliti, prevedano, purché in modo motivato:
   a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;
   b) variazioni non superiori al 5 per cento delle quantità complessive previste;
   c) modifiche, non superiori al 10 per cento, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
   d) incrementi delle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
2. Il PUO che comporti modifiche di cui al comma 1 deve dimostrare la compatibilità delle modifiche stesse rispetto al PUC ed i miglioramenti conseguiti.".

[104] Parole così sostituite dall'art. 62, comma 1, della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "Efficacia del".

2. Si intendono per strumenti urbanistici attuativi il piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per insediamenti produttivi, il piano di recupero.
3. Ad uno stesso PUO, con il relativo atto di **approvazione**[105], possono essere espressamente attribuiti, per determinate parti del territorio considerato, gli effetti propri degli strumenti urbanistici attuativi indicati al comma 2.
4. In caso di PUO di iniziativa pubblica, qualora i soggetti interessati non presentino la convenzione di cui all'articolo 50, comma 4, nel termine stabilito dal PUO, il Comune notifica loro l'invito a dichiarare, entro un termine a tal fine fissato, se intendano procedere all'edificazione da soli, qualora siano unici proprietari degli immobili interessati, o riuniti in consorzio.
5. Il consorzio può essere costituito con la partecipazione dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 75 per cento del valore degli immobili da determinarsi nei modi di cui all'articolo 51, comma 1, ultima parte. I consorzi così costituiti conseguono la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti, anche mediante espropriazione.
6. Quando sia decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica di cui al comma 4, il Comune espropria gli immobili compresi nell'ambito e procede alla loro assegnazione mediante una gara fra i proprietari espropriati, sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione, aumentata del valore derivante dall'approvazione del PUO. L'assegnazione comporta l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato ed alla stipulazione della relativa convenzione.
7. In caso di diserzione della gara di cui al comma 6, il Comune può procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti o negli altri modi previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.
8. In caso di PUO di iniziativa privata i proponenti, ai fini del rispetto degli impegni assunti nei confronti del Comune per la cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, possono conseguire mediante espropriazione la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa assunta ai sensi dell'articolo 51, comma 1.
9. L'approvazione del PUO equivale a dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alle opere od impianti pubblici in esso previsti nonché agli interventi oggetto di procedura coattiva, ai sensi del presente articolo. A tal fine il PUO stabilisce i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori, entro il limite massimo di un decennio.
10. Allorché il PUO assuma valore di programma di edilizia residenziale pubblica continuano ad operare, per quanto non in contrasto con la presente legge, le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione in materia.

[105] Parola così sostituita dall'art. 62, comma 2, della l.r. 11/2015. La parola originaria recitava: "adozione".

Articolo 55[106]

[106] Articolo abrogato dall'art. 63 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Programma attuativo)

1. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito dal Comune tramite PA che è comunque obbligatorio per i Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti.
2. Il PA ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale del territorio e contiene l'esplicitazione delle strategie e delle priorità, nonché la precisazione delle modalità e dei contenuti dell'azione pianificatoria comunale e progettuale degli operatori nel breve e medio periodo.
3. Il PA di norma è predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo del governo locale e comunque ha validità pari alla durata in carica di quest'ultimo.
4. Il PA è approvato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi, previa effettuazione di ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate, con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché con gli operatori interessati alla trasformazione ed alla riqualificazione urbanistica.
5. Dell'approvazione del PA è data notizia a cura del Comune mediante avviso affisso all'albo pretorio, pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e divulgato in ogni altra forma opportuna, per assicurarne la più ampia diffusione. Il PA è inviato per conoscenza alla Provincia ed alla Regione.
6. Il PA è modificabile non più di una volta all'anno e di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale-pluriennale di previsione, sulla base di accertate e nuove esigenze ed opportunità di interesse generale o di maggiore efficacia operativa.
7. Il PA fornisce i principali elementi di motivazione dell'aggiornamento periodico del PUC ai sensi dell'articolo 43.
8. Il PA indica:
   a) i PUO che devono essere formati entro i termini stabiliti dal PA, fermo restando che qualora il PUC configuri possibili soluzioni alternative per i distretti di trasformazione, esso motivatamente specifica quella obbligatoria o preferibile;
   b) le trasformazioni, nell'ambito dei PUO approvati o da redigere, nonché gli interventi negli ambiti di conservazione e riqualificazione da realizzare obbligatoriamente secondo le priorità temporali stabilite dal PA e mediante concessione edilizia convenzionata;
   c) gli interventi nei distretti di trasformazione comunque avviabili o realizzabili nell'arco di validità del PA, con possibilità di apportare limitate rettifiche ai relativi perimetri;
   d) le opere di infrastrutturazione, nonché i servizi pubblici e di uso pubblico da realizzare obbligatoriamente nei distretti di trasformazione e negli ambiti di conservazione e riqualificazione entro i termini stabiliti dal PA, con indicazione delle relative forme di gestione.
9. Ove trasformazioni obbligatorie ai sensi del PA siano subordinate all'approvazione di PUO, i termini per la formazione di questi ultimi non devono essere superiori ad un anno dalla data di approvazione del PA.
10. Il PA, con riferimento agli interventi ed alle opere indicati come obbligatori, fissa i termini per la presentazione delle richieste di concessione edilizia che, di norma, non devono superare i dodici mesi o i diciotto mesi a seconda che si rendano necessari o meno adempimenti preliminari.
11. Il PA, relativamente agli interventi di urbanizzazione e dotazione di spazi per le funzioni pubbliche e di uso pubblico, da realizzare obbligatoriamente da parte dei soggetti interessati nel periodo di validità del PA stesso, specifica i costi relativi, ivi compresi quelli derivanti dalle indennità per le espropriazioni, e le modalità di reperimento delle risorse.
12. Il PA, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi nei distretti di trasformazione indicati come obbligatori, ripartisce tra i soggetti attuatori delle trasformazioni gli investimenti pubblici ed i costi posti a carico degli operatori privati.
13. Qualora gli aventi titolo ad effettuare gli interventi che il PA indica come obbligatori non compiano gli atti necessari per la formazione del PUO, o non presentino le relative richieste di concessione edilizia, o non diano inizio o ultimazione ai lavori entro i termini stabiliti, ove gli immobili interessati non siano già di proprietà pubblica, può trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 54, commi 4, 5, 6 e 7.
14. L'approvazione del PA costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge regionale 18/1994, sede e strumento di verifica delle compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei Comuni con il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo e con il conseguente piano degli interventi, anche sotto il profilo economico-finanziario e del conseguimento dei relativi eventuali incentivi.
15. Gli aventi titolo possono realizzare gli interventi previsti dal PUC, ancorché non inclusi nel PA, assumendosi in tal caso gli oneri relativi alla infrastrutturazione delle aree interessate dagli interventi stessi.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 56[107]

TITOLO V
PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE[108]

Articolo 57[109]
(Accordo di pianificazione)

1. Le varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale ed al PUC, nonché i PUO riservati ad approvazione regionale dal PTR e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione di settore, possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo.

---

[107] Articolo abrogato dall'art. 63 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Procedure alternative)
1. Le varianti al PUC ed i PUO possono essere approvati anche mediante ricorso all'accordo di pianificazione secondo quanto previsto dall'articolo 57.".

[108] Rubrica così sostituita dall'art. 64 della l.r. 11/2015. La rubrica originaria recitava: "**PROCEDIMENTI SPECIALI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.**".

[109] Articolo così modificato dall'art. 65, commi da 1 a 7, della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 3 maggio 2002, n. 19, recitava:
"(Accordo di pianificazione)
1. Le specificazioni settoriali o di ambito e le varianti al PTR, al PTC provinciale ed al PUC diverse da quelle integrali, nonché i PUO **e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione**, possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo.
2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 **ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza.** A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta il relativo progetto nel corso di una conferenza alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, intendendosi per tali gli Enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.
3. Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati rispettivamente prescritti dalla presente legge con riferimento all'atto di pianificazione da approvare.
4. Ove sul progetto presentato venga espressa da parte delle Amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione positiva, si procede come segue:
   a) il progetto, ~~previa acquisizione del parere del rispettivo organo tecnico consultivo, ove prevista~~ è sottoposto all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dei rispettivi allegati, è depositata a cura dei Comuni interessati all'albo pretorio per un periodo di **trenta** giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.L. e su almeno un quotidiano a maggior diffusione regionale e locale;
   b) durante il periodo di cui alla lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni;
   c) decorso il periodo di cui alla lettera a), viene convocata una conferenza tra le Amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, del progetto definitivo e per la conseguente conclusione dell'accordo;
   d) l'accordo è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le Amministrazioni partecipanti, a ciò autorizzato dal rispettivo organo competente ~~previa acquisizione del parere dei propri organi consultivi, ove prevista~~;
   e) l'accordo concluso a norma della lettera d), unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso.
5. Nei confronti del progetto adottato a norma del comma 4, lettera a), operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 5, all'articolo 21, comma 4, e all'articolo 42.
6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle Amministrazioni interessate. In tal caso il progetto è adottato, a norma del comma 4, lettera a), dall'organo competente di tutte le Amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.".

2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza. A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta gli elaborati cartografici e normativi nel corso di una conferenza preliminare alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, intendendosi per tali gli enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.

3. Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti rispettivamente prescritti dalla presente legge con riferimento all'atto di pianificazione da approvare.

4. Sull'iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare, oppure entro il termine stabilito nella conferenza stessa che non deve comunque essere superiore a trenta giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all'ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell'accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai commi 4bis, 4ter, 4 quater, 4 quinquies, 5 e 6.

4bis. Gli atti sono sottoposti all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

4ter. Decorso il periodo di cui al comma 4bis, viene convocata una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione.

4quater. L'accordo di pianificazione è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente.

4quinquies. L'accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4quater, unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso.

5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4bis, operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 4, all'articolo 16quater, comma 3, all'articolo 21, comma 3 e all'articolo 42.

6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle amministrazioni interessate. In tal caso gli atti

sono adottati, a norma del comma 4bis, dall'organo competente di tutte le amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.

Articolo 58[110]
(Accordo di programma)

1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi

[110] Articolo così modificato dall'art. 66, commi da 1 a 8, della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 3, commi da 1 a 7, della l.r. 19/2002, recitava:
"(Accordo di programma)
1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, provinciale e comunale **ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica** si promuova, **anche a seguito di istanza di un soggetto privato**, la stipulazione di un accordo di programma **ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)**, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.
2. **L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5.**
3. **Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso.**
4. L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.
5. **L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante.**
6. **Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:**
   a) **PUO;**
   b) **varianti al PTR, anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito;**
   c) **varianti al PTC provinciale;**
   d) **varianti al PUC.**
7. **Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:**
   a) **gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente unitamente al relativo verbale sono depositati, a cura dei Comuni interessati, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;**
   b) **le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;**
   c) **la sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti;**
   d) **l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);**
   e) **la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;**
   f) **dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.**
8. Non può considerarsi per implicitamente acquisito il consenso di un'Amministrazione interessata che non abbia partecipato all'accordo benché regolarmente invitata, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di mancata partecipazione alla conferenza senza giustificato motivo.
9. ~~Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche quando l'accordo di programma sia volto ad attuare interventi previsti da piani soltanto adottati, come stabilito dal comma 2, lettera a).~~
10. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto privato interessato aderisce all'accordo ai soli fini dell'assunzione delle debite obbligazioni per la sua attuazione.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni **ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000**, nonché quelle contenute in altre leggi che prevedano il ricorso all'accordo di programma.".

sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

2. **L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5.**
3. **Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso.**
4. **L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.**
5. **L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante.**
6. **Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:**
   a) **PUO nei casi di cui ai commi 2 e 3;**
   b) **varianti al PTR;**
   c) **varianti al PTGcm od al PTC provinciale;**
   d) **varianti al PUC.**
7. **Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:**
   a) **gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;**
   b) **le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;**
   c) **la sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente della Regione, del Sindaco della Città metropolitana, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti;**
   d) **l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);**
   e) **la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;**
   f) **dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel**

B.U.R.L., nel sito informatico del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.

8. **Non può considerarsi per implicitamente acquisito il consenso di un'Amministrazione interessata che non abbia partecipato all'accordo, benché regolarmente invitata.**
9. **Nel caso di cui al comma 2 il soggetto privato interessato aderisce all'accordo ai soli fini dell'assunzione delle debite obbligazioni per la sua attuazione.**
10. **Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, nonché quelle contenute in altre leggi che prevedano il ricorso all'accordo di programma.**

Articolo 59[111]
(Conferenze di servizi)

1. **Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l'approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino**

[111] Articolo così modificato dall'art. 67, commi da 1 a 7, della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 4, commi da 1 a 4, della l.r. 19/2002, recitava:
"(Conferenze di servizi)
1. **Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato.**
1 bis. **Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per l'approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al medesimo comma1.**
1ter. **Nei casi previsti nei commi 1 e 1bis possono essere proposte anche varianti al vigente PTCP.**
2. **Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1 sia indetta per l'approvazione di progetti in variante al PUC o al PTCP ovvero per l'approvazione di PUO:**
   a) **l'indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa;**
   b) **la deliberazione di cui alla lettera a) e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell'eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;**
   c) **le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante;**
   d) **la conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta;**
   e) **l'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;**
   f) **l'assenso comunale di cui alla lettera e) può assorbire anche la deliberazione prevista dalla lettera c);**
   g) **ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;**
   h) **le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.**
3. **Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. In sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza stessa.**
4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione che ha indetto la conferenza.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.".

aggiornamento del PUC o varianti al PUC di cui all'articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.

2. L'indizione della conferenza di servizi deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa.

2bis. La deliberazione di cui al comma 2 e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del Comune interessato, sia dell'Amministrazione indicente, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo."

2ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante.

2quater. La conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA o a verifica-screening il termine è elevato a centocinquanta giorni.

2quinquies. L'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente.

2sexies. L'assenso comunale di cui al comma 2quinquies può assorbire anche la deliberazione prevista dal comma 2ter.

2septies. Ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente.

2opties. Le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.

3. Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale in relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire. In sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza stessa.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico

del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione che ha indetto la conferenza.

5. **Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 ter e 14 quater della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni limitatamente alle modalità per il superamento di dissensi espressi da amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.**

Articolo 60[112]

(*Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi*)

01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma o la conferenza di servizi, ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all'articolo 61, abbiano ad oggetto l'approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l'assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure.

1. **In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia.**
2. **In tale sede vengono fissati i termini per l'avvio e il completamento delle procedure espropriative allorché l'atto di approvazione comporti dichiarazione di pubblica utilità e, in ogni caso, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

[112] Articolo così modificato dall'art. 68, commi da 1 a 7, della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 5, commi 1 e 2, della l.r. 19/2002, recitava:
"(Disposizioni comuni all'accordo di programma e alla conferenza di servizi)

1. **In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità ed urgenza delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia.**
2. In tale sede vengono fissati i termini per l'avvio e il completamento delle procedure espropriative allorché l'atto di approvazione comporti dichiarazione di pubblica utilità e, in ogni caso, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori secondo i criteri rapportati all'entità delle opere e all'esigenza della loro celere realizzazione, fermo restando il termine massimo di **un anno** per l'inizio dei lavori.
3. La mancata osservanza del termine fissato per l'inizio dei lavori a norma del comma 2, comporta la decadenza dell'atto di approvazione del relativo progetto.
4. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi alle opere o interventi approvati a norma degli articoli 58 e 59, decorrono dalla comunicazione al soggetto interessato della determinazione assunta in sede di accordo di programma o di conferenza di servizi.
5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, ultima parte, della legge 10/1977 per l'ultimazione delle opere, nonché per l'approvazione di varianti non essenziali al progetto stesso da individuarsi in tale sede.".

secondo i criteri rapportati all'entità delle opere e all'esigenza della loro celere realizzazione.

3.
4. **I termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi alle opere o interventi approvati a norma degli articoli 58 e 59, decorrono dalla comunicazione al soggetto interessato della determinazione assunta in sede di accordo di pianificazione, di accordo di programma o di conferenza di servizi.**
5. **In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune:**
   a) **la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;**
   b) **la facoltà di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità, da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.**

Articolo 61[113]

(Intese Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale)

1. **Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni e integrazioni si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 7, lettere a) e b).**
2. **Alle intese di cui al comma 1 partecipa anche la Città metropolitana o la Provincia interessata.**

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

[113] Articolo così modificato dall'art. 69, commi da 1 a 3, della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Intese ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni)
1. Ove, in sede di raggiungimento delle intese di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383 e dall'articolo 14 ter della legge 241/1990 e successive modificazioni, si renda necessario approvare varianti al PTR o al PTC provinciale, operano le disposizioni di cui all'articolo 58 in quanto applicabili.
2. Alle intese di cui al comma 1 partecipa anche la Provincia interessata.".

Articolo 62[114]

Articolo 63[115]

[114] Articolo abrogato dall'art. 70 della l.r. 11/2015. Tale articolo era già da considerarsi abrogato a seguito della soppressione del Comitato Tecnico Misto operata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge regionale 6.4.1999, n. 11.
L' articolo originario recitava:
"(Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale)
1. " Fino alla costituzione di un unico Comitato tecnico regionale a carattere consultivo, è istituito un Comitato tecnico misto ai fini della valutazione in sede istruttoria del PTR e, per quanto di competenza della Regione, dei PTC provinciali, dei PUC nel caso previsto dall'articolo 39, comma 5, nonché di ogni altro atto di pianificazione che, per le sue implicazioni interdisciplinari, il Presidente del Comitato stesso ritenga di sottoporre al parere di tale organo.
2. Detto Comitato è composto da:
   a) l'Assessore all'Urbanistica, con funzioni di Presidente;
   b) i dirigenti generali preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni centrali a vario titolo interessati, assistiti dai dirigenti delle rispettive strutture da essi designati;
   c) il dirigente della struttura competente in materia di pianificazione territoriale;
   d) quattro membri del Comitato tecnico urbanistico previsto dalla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 (composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), di tale legge;
   e) due membri del Comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 1994 n 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo;
   f) due membri del Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 4, lettera d), del medesimo articolo;
   g) due membri del Comitato tecnico per l'ambiente, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni, designati dal Presidente del Comitato stesso tra gli esperti di cui al comma 1, lettere da m) ad an), del medesimo articolo;
   h) il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono individuati anche i dirigenti generali di cui al comma 2, lettera b), il Vice Presidente del Comitato scelto fra di essi, nonché il segretario ed i relatori scelti tra i dipendenti, di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale, delle strutture competenti in materia di pianificazione territoriale, di urbanistica e di valutazione di impatto ambientale.
4. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, per la partecipazione alle riunioni ed ai sopralluoghi del Comitato spettano i compensi ed i trattamenti stabiliti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20). A questi effetti il Comitato è incluso nell'elenco di cui alla relativa tabella C.".

[115] Articolo già abrogato a seguito della modifica del Comitato tecnico urbanistico provinciale prevista dall'art. 54 della l.r. 16/2008. L'articolo previgente, come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38, recitava:
"(Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7)
1. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni d'attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 44 e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:
   "1. E' istituito presso ogni Provincia il Comitato tecnico urbanistico quale organo consultivo dell'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite o delegate in materia di pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia.
   2. Il Comitato è composto da:
      a) il Presidente della Provincia o suo delegato, che lo presiede;
      b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento delle autonomie locali;
      c) da tre dipendenti della Provincia di qualifica funzionale non inferiore all'ottava appartenenti alle strutture competenti nella materia;
      d) da un dipendente della Regione di qualifica funzionale non inferiore all'ottava ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente direttore di Dipartimento.
   3. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a strumenti urbanistici attuativi ovvero a PUO comportanti il rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, esperto in materia paesistico-ambientale designato, unitamente al relativo supplente, dal competente direttore di Dipartimento.
   3 bis. Il Comitato quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia, il PUO a norma dell'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b) del comma 2 ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.
   4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia e dura in carica quattro anni.
   5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla settima, ivi compresi quelli di cui al comma 2, lettera c).
   6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno metà dei rispettivi componenti.
   7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
   8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.
2. Il Comitato urbanistico provinciale è ricostituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prima applicazione della stessa, dura in carica fino al rinnovo degli organi provinciali che hanno provveduto alla sua ricostituzione.".

Articolo 64 [116]

Articolo 65 [117]

Articolo 66 [117]

[116] Articolo abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera c) della l.r. n.16/2008 e s.m. L'articolo originario recitava:"
(Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52)

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali di approvazione dei regolamenti edilizi) è sostituito dal seguente:
   "1. Il Consiglio regionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge urbanistica regionale emana, su proposta della Giunta sentito il Comitato Tecnico Urbanistico, direttive per garantire, nel quadro della vigente legislazione in tema di procedimento per il rilascio dei titoli edilizi, l'uniformità ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi dei comuni nonchè il loro adeguamento agli strumenti di pianificazione territoriale di livello comunale previsti dalla citata legge urbanistica regionale, indipendentemente da quanto disposto dall'articolo 3, comma 4."
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 52/1994 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. I regolamenti edilizi e le relative varianti sono adottati dal Consiglio comunale e, fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 4, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato nel termine di 120 giorni dal ricevimento degli stessi. Decorso tale termine il regolamento si intende approvato.
   2. L'approvazione può essere condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni. In tale caso, il regolamento edilizio acquista efficacia al momento della esecutività della deliberazione del Consiglio comunale con cui sono recepite le prescrizioni stesse.
   3. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui al comma 1, i regolamenti edilizi e le relative varianti sono approvate in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale."
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 52/1994 è sostituita dalla seguente:
   "b) regolamenti edilizi adottati prima della data di pubblicazione della deliberazione consiliare di emanazione delle direttive di cui all'articolo 4."

[117] Articoli abrogati dall'art.70 della l.r. 11/2015. Gli articoli originari rispettivamente recitavano:
"Articolo 65
(Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, provvede alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui alla presente legge.
2. Attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio-economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali, nelle loro dimensioni storiche ed attuali.
3. Il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale provvede a:
   a) l'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale);
   b) il raccordo e l'eventuale acquisizione di dati ed informazioni organizzati e sistematicamente aggiornati prodotti anche da altri enti pubblici o istituzionalmente competenti;
   c) la raccolta degli atti di pianificazione;
   d) le carte tecniche e tematiche;
   e) la georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione;
   f) la diffusione della conoscenza.
4. Le Province e i Comuni si dotano, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, di propri sistemi informativi territoriali.
5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli Enti locali mediante la stipula di convenzioni tecniche ed economiche per lo scambio e l'integrazione delle informazioni.
6. La Regione, le Province ed i Comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio in tempo reale delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio.
7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese a qualunque soggetto che disponga di informazioni utili e/o sia interessato alla loro acquisizione.
8. L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati di interesse militare.

Articolo 66
(Città Metropolitana)

1. Nell'area della Città Metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142), le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia competono all'Autorità metropolitana, una volta costituita.
2. Il Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana indica per quali Comuni esso può assumere anche il valore di PUC."

Articolo 67 [118]

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI RELATIVE *AI VIGENTI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO REGIONALI*[119]

Articolo 68[120]
(Validità dei Piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni)

1. Fino all'approvazione del PTR:

a) si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

b) sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

---

[118] Articolo abrogato dall'art.70 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
   a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;
   b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio;
   c) venti per cento in proporzione alla popolazione censita con riferimento al rispettivo territorio.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997:
   a) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0597 "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia";
   b) riduzione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";
   c) istituzione del capitolo 0598 "Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 87, commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1020 "Fondo da trasferire alle Province per la concessione dei contributi ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani particolareggiati di risanamento conservativo dei centri storici", con lo stanziamento di lire 188.000.000 in termini di competenza e di cassa.
4. Per il finanziamento delle funzioni di competenza regionale relative alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 87, comma 4, continuano ad essere utilizzati i capitoli 1000 e 1005 dello stato di previsione della spesa, fino all'esaurimento della loro funzione.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.".

[119] Parole così sostituite dall'art. 71 della l.r. 11/2015. Le parole originarie recitavano: "**AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO".**

[120] Articolo così sostituito dall'art. 72 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
(Validità del Piano territoriale di coordinamento paesistico)
1. Fino a quando il PTR non assuma, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il valore di piano urbanistico territoriale, di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 312/1985, convertito dalla legge 431/1985, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990 n. 6 e successive modificazioni, ivi comprese quelle da approvarsi a norma della presente Sezione.".

Articolo 69[121]

Articoli 70 [122]

Articolo 71 [122]

---

[121] Articolo abrogato dall'art. 73 della l.r. 11/2015 salvo quanto disposto in via transitoria dal'art. 80, comma 2, della citata l.r. 11/2015. L'articolo originario, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 19/2002, recitava:
"(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

1. Il PTCP, per motivate ragioni, può essere variato su iniziativa della Regione, o su proposta delle Province o dei Comuni, in sede di approvazione di piani urbanistici o territoriali, o di progetti, o in sede di stipula di accordi di programma o di intese, ovvero nell'ambito di conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modifiche, di rispettiva competenza.
2. L'approvazione delle varianti al PTCP è riservata alla Regione ed è soggetta alle procedure stabilite dalla presente legge con riferimento al rispettivo atto di pianificazione od al procedimento concertativo in cui sono previste. L'approvazione di tali varianti è preceduta dalla acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale, ove le medesime varianti non siano di mera precisazione di confini e riguardino aree assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:
   a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
   b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
   c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo.
3. Il Consiglio regionale rilascia il nulla-osta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte della Giunta regionale.
4. Nelle procedure per l'approvazione delle varianti di cui ai precedenti commi sono coinvolti soltanto gli enti territorialmente interessati.
5. La Regione nel rendere le proprie valutazioni può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP di cui sopra, nonché gli interventi che comportino rilevanti trasformazioni in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale.".

[122] Articoli già abrogati dall'art. 6, comma 1, della l.r. 19/2002. Tali articoli rispettivamente recitavano:
"Articolo 70
(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa regionale)

1. Salvo il disposto di cui all'articolo 73, le varianti previste dall'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), sono assoggettate alle precedure stabilite dagli articoli 14 e 15:
   a) con l'esclusione della fase relativa allo schema preliminare;
   b) con l'obbligo di coinvolgere soltanto gli Enti territorialmente interessati ove la variante non riguardi la totalità del territorio regionale;
   c) senza gli adempimenti prescritti dagli articoli 14 e 15, ove si tratti di varianti apportate in sede di approvazione di piani o programmi od opere previsti da leggi speciali che già li contemplino;
   d) con la sostituzione del Comitato tecnico urbanistico nell'espressione del parere previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per l'approvazione di varianti al PTCP che la Regione ritenga necessario od opportuno apportare a norma dell'articolo 69, comma 2, ed in ogni altro caso diverso da quelli previsti dal medesimo articolo.

Articolo 71
(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa provinciale)

1. Nel caso previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera c), il PTC provinciale contiene gli elementi, anche di definizione del livello puntuale, atti a giustificare la variante al PTCP e la sua approvazione è subordinata alla preventiva acquisizione di apposito nulla-osta da rilasciarsi da parte della Regione.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico urbanistico, formula la propria proposta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed il Consiglio regionale si pronuncia definitivamente nei successivi 60 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno.".

Articolo 72 [123]

Articolo 73 [123]

Articolo 74 [124]

Articolo 75 [124]

[123] Articoli già abrogati dall'art. 6, comma 1, della l.r. 19/2002. Tali articoli rispettivamente recitavano:

"Articolo 72

(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale)

1. Nel caso previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera d), la variante al PTCP è approvata secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
2. Il Comune, prima di procedere all'approvazione del progetto definitivo del PUC che comporti varianti al PTCP di cui al comma 1, è tenuto ad acquisire apposito nulla-osta regionale sempreché la Giunta regionale nell'espressione del parere sul progetto preliminare ai sensi dell'articolo 39 non si sia già pronunciata in senso negativo.
3. A tal fine il Comune trasmette alla Regione gli atti di piano contenenti gli elementi anche di definizione del livello puntuale, idonei a giustificare la variante al PTCP.
4. Il nulla-osta di cui al comma 2 è rilasciato mediante deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico urbanistico. A tal fine la Giunta formula la propria proposta entro 60 giorni dal ricevimento degli atti ed il Consiglio si pronuncia definitivamente nel termine dei successivi 60 giorni, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Con riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti, i termini per il rilascio del nulla-osta sono raddoppiati.

Articolo 73

(Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione)

1. Con l'accordo di programma di cui all'articolo 58 ovvero con le intese Stato-Regione per la localizzazione di opere di interesse statale di cui all'articolo 61 possono essere apportate varianti alle indicazioni di PTCP che non siano inerenti al regime:
   a) di conservazione relative a tutti gli assetti;
   b) di mantenimento relative:
      1) all'assetto insediativo limitatamente a complessi definiti come valori di immagine ed ai nuclei isolati;
      2) all'assetto geomorfologico;
      3) all'assetto vegetazionale.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di accordi di programma o di intese Stato-Regione volti alla localizzazione di nuove grandi infrastrutture.
3. Alle varianti al PTCP di cui al comma 1 si applica il disposto dell'articolo 58, comma 7, intendendosi a tal fine per organo tecnico consultivo, di cui alla relativa lettera d), il Comitato tecnico urbanistico".

[124] Articoli abrogati dall'art. 73 della l.r. n. 11/2015, salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli 80, 81 e 82 della medesima legge. Gli articoli originari, rispettivamente recitavano:

"Articolo 74

(Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

1. Le deroghe al PTCP, ammesse da quest'ultimo, sono assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto promotore e sentiti il Comune nonché la Provincia territorialmente interessati, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico urbanistico.
2. Salvo il caso di localizzazione di nuove grandi infrastrutture ovvero di tracciati alternativi delle infrastrutture esistenti, previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a), le opere pubbliche di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 possono essere realizzate in deroga alle indicazioni del PTCP.

Articolo 75

(Progetti di recupero paesistico-ambientale)

1. Il PTCP può essere attuato mediante progetti di recupero paesistico-ambientale che sono strumenti operativi da promuovere con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.
2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dai progetti stessi con riferimento ai diversi assetti previsti dal PTCP, garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.
3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su iniziativa delle Province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le procedure stabilite dall'articolo 15, comma 2.
4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico urbanistico nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.
5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti di recupero sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 15, commi 9 e 10.
6. Le indicazioni dei progetti di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla presente legge.
7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione dei progetti di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.".

Articolo 76 [125]

Articolo 76bis [125]

Articolo 77 [125]

Articolo 78 [125]

[125] Articoli abrogati dall'art. 73 della l.r. 11/2015, salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli 80, 81 e 82 della medesima legge. Gli articoli originari, come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 dicembre 2000 n. 44 e dall'art. 7 della l.r. 19/2002, rispettivamente recitavano:

"Articolo 76

(Piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 39/1984)

1. Fino all'approvazione del PTR:
   a) sono fatti salvi ad ogni effetto i piani territoriali di coordinamento già approvati ai sensi della legge regionale 39/1984, i quali, in sede di prima applicazione della presente legge possono assumere il valore, a tutti gli effetti, degli atti di specificazione settoriale o di ambito del PTR di cui all'articolo 12;
   b) continuano ad essere approvati ai sensi e per gli effetti della legge regionale 39/1984:
      1) i piani territoriali di coordinamento e loro varianti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
      2) i piani territoriali di coordinamento per i quali a tale data sia stato deliberato lo schema di orientamento di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 39/1984 sempreché la Regione non ritenga che le indicazioni emergenti dagli atti nel frattempo prodotti possano costituire oggetto del PTC provinciale;
   c) i vigenti piani territoriali di coordinamento possono essere variati su iniziativa comunale secondo la procedura stabilita dall'articolo 4 della l.r. 6/1991, ove tali varianti siano contenute in strumenti urbanistici generali formati a norma della legislazione previgente, e secondo la procedura stabilita nell'articolo 69, ove dette varianti siano contenute in un PUC;
   c bis) i vigenti piani territoriali di coordinamento possono essere variati su iniziativa della Regione secondo la procedura stabilita nell'articolo 3 della l.r. 6/1991.
2. La determinazione di non dare ulteriore corso ai procedimenti di cui al comma 1, lettera b), n. 2), è assunta con deliberazione della Giunta regionale la quale fornisce ogni elemento utile per l'inserimento delle indicazioni dei rispettivi atti nel contesto del piano provinciale o per la conclusione dei procedimenti stessi ai sensi dell'articolo 79, comma 3.
3. Nelle aree assoggettate dal PTCP a regime normativo di trasformazione, in caso di inadempienza all'obbligo di formazione dello strumento urbanistico attuativo per esse prescritto, a decorrere dalla infruttuosa scadenza del termine a tal fine fissato, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.
4) La disposizione di cui al comma 3 si applica, nell'ipotesi ivi contemplata, anche nei confronti delle attività di cava in esercizio al momento dell'entrata in vigore del PTCP, a decorrere dall'infruttuosa scadenza del termine per la formazione del prescritto strumento urbanistico attuativo o dalla ultimazione del programma dei lavori di coltivazione a suo tempo debitamente autorizzato, se posteriore a tale scadenza.

4 bis) Nelle aree assoggettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico a regime normativo sia di conservazione limitatamente ai nuclei isolati nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni è soggetta a Progetto Urbanistico Operativo (PUO) d'interesse regionale, da approvarsi mediante ricorso alla procedura dell'Accordo di Pianificazione di cui all'articolo 57, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi dell'articolo 75.

Articolo 76 bis

(PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa)

1. **Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, approvato a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b) n. 2, e della l.r. 39/1984, può essere sviluppato mediante la successiva emanazione di atti di specificazione settoriale. Tali specificazioni hanno i contenuti hanno i contenuti e sono assoggettate alla procedura stabilita per le specificazioni settoriali o di ambito del P.T.R., ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5.**
2. **Il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Area Centrale Ligure ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa possono individuare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, ambiti ed interventi assoggettati a PUO di interesse regionale, da approvarsi mediante ricorso alla procedura dell'Accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.**

Articolo 77

(Formazione del primo Piano territoriale regionale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale approva il documento preliminare del PTR di cui all'articolo 14, comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more della formazione del primo PTR possono essere emanate le indicazioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), seguendo la procedura stabilita dall'articolo 16, comma 7.

Articolo 78

(Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge per l'elaborazione del PTR, nei tempi previsti, la Regione predispone uno specifico programma di avvio, su supporto cartaceo ed elettronico, del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale di cui all'articolo 65, tenendo conto delle informazioni e delle previsioni già disponibili presso le strutture regionali.".

Articolo 79 [126]
(Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali)

1. **Entro un anno dall'entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all'articolo 22 o di accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.**
2. **Fino all'approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 57.**

Articolo 79 bis[127]
(Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova)

1. **Fino all'approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 22 gennaio 2002, n. 1 e successiva modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell'iter approvativo delle varianti in corso alla data del 30 aprile 2015.**

Articolo 80 [128]

---

[126] Articolo così sostituito dall'art. 74 della l.r. 11/2015. L'articolo originario, come modificato dall'art. 10, comma 1, della l.r. 19/2002, recitava:

" (Formazione del primo Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge le Province devono procedere all'adozione del rispettivo piano territoriale di coordinamento indipendentemente dalla formazione del PTR, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi a norma della vigente legislazione regionale in materia.
2. Nel caso indicato dal comma 1 e, comunque, fino all'approvazione del PTR, il parere regionale previsto dall'articolo 22, comma 7:
   a) è espresso con riferimento allo stato degli atti di programmazione o di pianificazione regionale;
   b) è reso con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62~~, nonché il Comitato della programmazione~~. A tal fine la Giunta formula la propria proposta entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare adottato ed il Consiglio si pronuncia definitivamente nel successivo termine di sessanta giorni, decorso infruttuosamente il quale si procede d'ufficio alla sua iscrizione al relativo ordine del giorno;
   c) ha carattere vincolante;
   d) può disporre quanto previsto dall'articolo 22, comma 9.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 76, comma 2, le Province possono dar corso all'approvazione di piani territoriali di coordinamento già avviati dalla Regione seguendo le procedure stabilite dalla legge regionale 39/1984, fatto salvo il rispetto delle competenze stabilite dall'ordinamento delle Autonomie locali.".

[127] Articolo inserito dall'art. 75 della l.r. 11/2015.

[128] Articolo abrogato dall'art. 76 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:

"(Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria)

1. Nelle more della formazione del PTR e del PTC provinciale, la Regione e la Provincia esprimono il parere di competenza previsto dall'articolo 39 sulla base dei rispettivi atti di programmazione e di pianificazione predisposti in quel momento."

Articolo 81 [129]

Articolo 82 [130]

[129] Articolo abrogato dall'art. 76 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti:
   a) degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della legge stessa;
   b) dei seguenti strumenti urbanistici purché adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
      1) strumenti urbanistici generali di Comuni che ne siano ancora sprovvisti, ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
      2) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali non ancora adeguati agli standard urbanistici e come tali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 (norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi), ferme restando le limitazioni all'attività edilizia di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/1992;
      3) varianti integrali agli strumenti urbanistici generali per i quali sia già infruttuosamente decorso il termine di dieci anni dalla data della loro approvazione e come tali soggetti a revisione a norma dell'articolo 1 della legge regionale 7/1974 come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30/1992;
      4) varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico), contenente norme relative alla formazione della disciplina paesistica, e di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1993 n. 25 (disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente), contenente norme relative alla formazione della disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
   c) dei seguenti strumenti urbanistici, ancorché adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge:
      1) varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, ferme restando, in quanto applicabili, le limitazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1992;
      2) strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 30/1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994 n. 53 (modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992 n. 30);
   d) delle istanze di nulla-osta al rilascio di concessione edilizia in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente.
2. E' facoltà del Comune procedere, anche prima della scadenza del semestre di cui al comma 1, lettera b), alla formazione del PUC a norma della presente legge, ferme restando, nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera, le limitazioni all'attività edilizia ivi rispettivamente richiamate da applicarsi fino all'esito positivo del controllo provinciale sul relativo progetto definitivo a norma dell'articolo 40.
3. Non può essere accertata l'adeguatezza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, quarto comma e seguenti, della legge regionale 7/1974, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 30/1992, degli strumenti urbanistici generali approvati a norma della legislazione previgente, alla scadenza del rispettivo decennio."

[130] Articolo abrogato dall'art. 78 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente).
1. La Regione nell'approvare gli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), nn. 1), 2) e 3), qualora riscontri la sussistenza di elementi essenziali per attribuire ad essi il valore e gli effetti di PUC, può d'ufficio indicare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie da apportarsi, a cura del Comune, in sede di controdeduzioni a norma dell'articolo 10, comma 4, ovvero dell'articolo 36, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni con estensione, in questo caso, dei relativi termini, rispettivamente, a centottanta e a centoventi giorni.
2. I Comuni che procedono alla formazione o alla revisione del proprio strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), nn. 1), 2) e 3), possono avvalersi, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui:
   a) all'articolo 27, comma 2, lettera c), e all'articolo 39, commi 5 e 6;
   b) all'articolo 83, comma 2, lettera a)."

Articolo 83 [131]

Articolo 84 [132]

Articolo 85 [132]

[131] "Articolo abrogato dall'art. 77 della l.r. 11/2015. L'articolo originario recitava:
"(Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili)

1. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale contenente la disciplina paesistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1991 possono adottare apposita variante parziale volta ad individuare, nell'ambito delle zone territoriali omogenee di tipo "E" destinate ad usi agricoli a norma del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, le aree di produzione agricola, i territori di presidio ambientale ed i territori non insediabili, sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente negli articoli 35, 36 e 37, in quanto applicabili.
2. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale non ancora soggetto a revisione a norma della legislazione previgente:
   a) laddove intendano procedere all'adozione della variante di suo adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1991, sono tenuti ad individuare in tale sede le aree e i territori di cui al comma 1;
   b) laddove intendano adottare apposita variante volta ad individuare le aree e i territori di cui al comma 1, sono tenuti ad inserirla nell'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 8 della legge regionale 6/1991."

[132] Articoli abrogati dall'art. 78 della l.r. 11/2015. Gli articoli originari, come modificati dagli artt. 8 e 9 della l.r. n. 19/2002, rispettivamente recitavano:
"Articolo 84
(Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. **Le disposizioni di cui agli articoli 58 e 61 possono essere applicate ad accordi di programma od intese ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, aventi ad oggetto:**
   a) strumenti urbanistici attuativi;
   b) varianti ai vigenti PTC;
   c) varianti al PTC Provinciale;
   d) varianti agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente.
2. **Le disposizioni degli articoli 59 e 60 relative alle conferenze di servizi possono essere applicate anche ove i progetti di opere o di interventi:**
   a) propongano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente;
   b) richiedano l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comportanti anche modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.
3. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente:
   a) sono tenuti alla formazione del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 13 della legge 10/1977 soltanto se aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti;
   b) in sostituzione di tale programma possono procedere alla formazione del PA a norma dell'articolo 55 in quanto applicabile.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme statali e regionali in materia di programma pluriennale di attuazione continuano ad operare soltanto nei confronti dei Comuni di cui al comma 3, lettera a).

Articolo 85
(Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)

1. **Sono trasferite alla Province le funzioni di:**
   a) approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all'approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);
   b) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);
   c) ABROGATA
   d) controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.
2. **Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.**
3. **Residuano alla Regione le funzioni di:**
   a) approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b);
   b) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:
      1) espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;
      2) soggetti a revisione decennale ai sensi della l.r. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all'articolo 6 della stessa legge;
      3) comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla l.r. 39/1984 e successive modifiche;
   c) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;
   d) approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 82, i contenuti ed i procedimenti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia."

Articolo 86 [133]

Articolo 87 [134]

[133] Articolo già abrogato dall'art. 7 bis, comma 1, lettera d), della l.r. 11/1999. L'articolo originario recitava:
"(Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 e successive modificazioni)
1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9/1983 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
   "b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e loro varianti da approvarsi a norma dell'articolo 76, comma 1, lettera b), della legge urbanistica regionale;"
2. Le lettere f), g) e h) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9/1983 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:
   "f) gli strumenti urbanistici generali e loro varianti integrali:
      1) di Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
      2) degli altri Comuni, quando comportino variante al PTCP ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6;
   g) le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, la cui approvazione residui alla Regione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), nn. 4) e 6) della legge urbanistica regionale:
      1) dei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
      2) degli altri Comuni, quando comportino variante al PTCP ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991;
   h) gli strumenti urbanistici attuativi la cui approvazione residui alla Regione:
      1) a norma dell'articolo 85, comma 1, lettera a), n. 5), della legge urbanistica regionale e le relative varianti, con esclusione di quelle che non ne comportino significativi mutamenti;
      2) a norma dell'articolo 85, comma 1, lettera a), n. 6), della legge urbanistica regionale, se relativi a Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;".
3. La lettera l) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9/1983 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
   "l) gli strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere f), g) ed h) che, a giudizio del Presidente, pongano questioni generali o particolari di interesse regionale, nonché ogni altro argomento di natura urbanistica e paesistico-ambientale che lo stesso ritenga di sottoporre al Comitato.".
4. Il Sottocomitato di cui alla legge regionale 9/1983 e successive modificazioni è soppresso.
5. L'articolo 9 della legge regionale 9/1983 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
   "Ai componenti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, primo comma, per la partecipazione alle riunioni ed ai sopralluoghi, nonché per le incombenze del Comitato spettano i compensi ed i trattamenti stabiliti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25. A questi effetti il Comitato tecnico urbanistico è incluso nell'elenco di cui alla relativa Tabella C."

[134] Articolo abrogato dall'art. 78 della l.r. 11/2015. L'articolo originario come modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2001 n. 2 recitava:
"(Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici)
1. Le funzioni di concessione ai Comuni dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 maggio 1990 n. 31 (norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici) e successive modificazioni sono trasferite alle Province che vi provvedono avvalendosi delle somme che la Regione annualmente stanzia a tal fine con la legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce la somma di cui al comma 1 fra le Province in proporzione del numero dei rispettivi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. Al termine di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione consuntiva e certificativa delle domande ricevute e dei contributi concessi ai sensi del comma 1, anche ai fini della determinazione della somma da stanziarsi per il successivo esercizio finanziario.
4. Restano di competenza regionale le funzioni di:
   a) concessione dei contributi richiesti alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge;
   b) erogazione delle seconde rate dei contributi concessi dalla Regione;
   c) declaratoria della decadenza, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 31/1990, dei contributi concessi dalla Regione.
5. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo per la formazione di uno strumento urbanistico generale previsto dalla legislazione previgente, entro tre mesi da tale data possono comunicare alla Regione la propria intenzione di utilizzare il contributo richiesto per l'elaborazione del PUC. In tal caso la Regione rimette gli atti relativi alla Provincia competente per territorio la quale, ferma restando la data di ammissione delle domande stesse agli effetti del riconoscimento del relativo diritto, provvede ai sensi del comma 1.
6. **La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata anche nei confronti dei contributi che siano già stati concessi con conservazione del diritto all'erogazione della seconda rata da parte della Regione. In questo caso il termine di decadenza opera decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
7. Nel caso previsto dall'articolo 82, comma 1, i Comuni conservano il diritto all'erogazione della seconda rata del contributo che abbiano già eventualmente ottenuto a norma della legge regionale 31/1990 per la formazione dello strumento urbanistico generale.
8. Ai fini della concessione dei contributi, a norma del comma 1 per la formazione dei PUC, come trasmissione del piano, agli effetti del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 31/1990, si intende l'inoltro del progetto preliminare alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).
9. In deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 31/1990, i contributi già decaduti per infruttuosa scadenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo articolo possono essere rinnovati, salvo conguaglio delle somme già erogate e non ancora restituite, qualora il Comune:
   a) proceda alla formazione del PUC ed al conseguente invio del progetto preliminare entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) abbia proceduto alla trasmissione dello strumento urbanistico generale per la cui formazione aveva ottenuto il contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge o vi provveda entro un anno dalla relativa data.".

Articolo 88 [135]

[135] Articolo abrogato dall'art. 78 della l.r. 11/2015. L'articolo originario come modificato dall'art. 87 della l.r. 16/2008 e s.m., recitava:

"Articolo 88

(Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dal presente Capo, le disposizioni della presente legge:
   a) sostituiscono le seguenti norme statali:
      1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41 quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
      2) l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357;
      3) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;
      4) gli articoli 1, 7, 8 e 9 e, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 34, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968;
      5) la legge 2 aprile 1968 n. 507;
      6) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291;
      7) gli articoli 13 e 14 della legge 11 giugno 1971 n. 426;
      8) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
      9) gli articoli 4, ultimo comma, e 13, della legge 28 gennaio 1977 n. 10;
      10) l'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
      11) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
      12) l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
   b) abrogano le seguenti norme regionali:
      1) la legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive modificazioni;
      2) la legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 e successive modificazioni;
      3) la legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e successive modificazioni, per quanto ancora in vigore;
      4) la legge regionale 1° giugno 1976 n. 17 ad esclusione dell'articolo 1;
      5) la legge regionale 3 settembre 1976 n. 28, per quanto ancora in vigore;
      6) la legge regionale 8 marzo 1978 n. 16 e successive modificazioni, ad esclusione dell'articolo 18;
      7) la legge regionale 17 gennaio 1980 n. 9, per quanto ancora in vigore;
      8) gli articoli 4, 5 e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, ultimo periodo, della legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 e successive modificazioni, nonché ogni altro riferimento al Sottocomitato in essa contenuto;
      9) la legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni;
      10) la legge regionale 2 maggio 1985 n. 29;
      11) la legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 e successive modificazioni;
      12) la legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 **con esclusione dell'articolo 5**
      13) la legge regionale 10 novembre 1992 n. 30;
      14) gli articoli 11 e 15, commi 4, 4 bis e 5, della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 62;
      15) la legge regionale 1 giugno 1993 n. 25;
      16) il Capo I della legge regionale 13 settembre 1994 n. 52.
2. E' inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2015

Articolo 79
(Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della entrata in vigore della presente legge)

1. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione della previgente l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni continuano ad essere regolati dalle relative disposizioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi con riferimento ai PUC nonché nei successivi articoli 80 e 81.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare il PUC secondo i contenuti della previgente l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni in applicazione delle nuove procedure stabilite agli articoli 38 o 39 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge. Nell'ambito delle fasi del procedimento di approvazione del PUC previste in tali articoli viene assicurato l'adeguamento della relativa disciplina alle sopravvenute disposizioni di rilievo urbanistico – edilizio.
3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:
   a) ove siano già stati conseguiti la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni nonché l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP, sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite nei commi 4 e seguenti del previgente articolo 40 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
   b) ove non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura:
      1) il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione da effettuarsi secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ma soggetta al termine di sessanta giorni consecutivi, indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;
      2) decorso il termine di pubblicità-partecipazione di cui al punto 1) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il PUC apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti;

3) la conferenza di servizi decisoria si conclude entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente convocata dal Comune per la valutazione del PUC approvato ai sensi del punto 2), mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante, preceduta dalla assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva della conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e degli atti del PUC e dal contestuale deposito del piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ed il PUC sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;

c) ove ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), ma sia già effettuata la fase di pubblicità- partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, a prescindere dall'avvenuta assunzione o meno della deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate prevista nel comma 4 del ridetto articolo, il Comune indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per conseguire contestualmente le determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica nonché le determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. La suddetta conferenza di servizi si conclude entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente, mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante nel rispetto degli adempimenti e delle modalità stabiliti nel precedente punto 3) della lettera b).

4. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del previgente articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le nuove procedure stabilite negli articoli 38 oppure 39 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalità:

a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della l.r. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia:

1) il Comune è tenuto a decidere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge, fermo restando che il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente a trasmettere tale deliberazione alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alla altre Amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista della convocazione,

da parte del Comune, della conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 3 e seguenti del ridetto articolo 38 come modificato dalla presente legge;

2) il procedimento è concluso in applicazione delle disposizioni stabilite nei commi da 7 a 11 del ridetto articolo 38, ferma restando l'applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis della l.r. n. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;

b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle altre Amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 3 del ridetto articolo 38 per conseguire l'approvazione del piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 38, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 39 della l.r. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;

c) il Comune ove siano già stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente articolo 40, comma 1 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita nel comma 3, lettera b), punti 1), 2) e 3) del presente articolo.

Articolo 80
(Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei Piani territoriali di coordinamento regionali)

1. Fino all'approvazione del PUC a norma della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge:

   a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite negli articoli 47bis e 47ter della l.r. 36/1997 come introdotti dalla presente legge:

      1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti Piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale;

      2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia;

      3) le norme regionali elencate nell'articolo 82, comma 1, lettera b), della presente legge;

   b) per i comuni dotati di PUC già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV, CAPO III e IV, ed al TITOLO V della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto nell'articolo 81, comma 2, della presente legge.

2. Fino all'approvazione del PTR:
    1) fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le varianti ai vigenti Piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L'approvazione di tali varianti è di competenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, salvo il caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l'approvazione delle varianti è di competenza della Giunta regionale ed è preceduta dall'acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti riguardino aree già assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:
        a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
        b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
        c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo;
    2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia;
    3) la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi di quanto previsto nel punto 1) può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
    4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d'interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente articolo 75 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
    5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 81
(Disposizioni transitorie sul riparto di competenze tra Regione, Città metropolitana e province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti Piani territoriali di coordinamento regionali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali (PRG o PdF) soggetti ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 come introdotti dalla presente legge sono riservate alla Regione le funzioni:
    a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in strumenti urbanistici attuativi (SUA), con approvazione o controllo di legittimità dello SUA ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese, ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;
c) di approvazione o di controllo di legittimità degli SUA conformi o loro varianti ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;
d) fino all'entrata in vigore del PTR, di approvazione di varianti ai PTC regionali approvati a norma della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le province e la Città metropolitana concludono, entro il perentorio termine di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la formazione di silenzio-assenso, i seguenti procedimenti, i cui atti siano stati precedentemente adottati dai comuni:
   a) di approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;
   b) di controllo di legittimità degli SUA non ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;
   c) di controllo di legittimità delle varianti ai PUC e degli aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei PUO ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima.

Articolo 82
(Sostituzione ed abrogazione di norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dagli articoli da 79 a 81, le disposizioni della presente legge:
   a) sostituiscono le seguenti norme statali:
      1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41 quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
      2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;
      3) dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 34, il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968;
      4) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291;
      5) l'articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
      6) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457;
      7) l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
   b) abrogano le seguenti norme regionali:
      1) la legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive modificazioni;
      2) la legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 e successive modificazioni;
      3) la legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 e successive modificazioni;

4) la legge regionale 1° giugno 1976 n. 17, ad esclusione dell'articolo 1;
5) la legge regionale 17 gennaio 1980 n. 9;
6) la legge regionale 24 marzo 1983 n. 9 e successive modificazioni;
7) la legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 e successive modificazioni;
8) la legge regionale 2 maggio 1985 n. 29;
9) la legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 e successive modificazioni;
10) la legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 e successive modificazioni;
11) la legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 e successive modificazioni;
12) la legge regionale 1 giugno 1993 n. 25;
13) la legge regionale 13 settembre 1994 n. 52;
14) l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e successive modificazioni.

2. E' inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.